Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Sabato, 28 dicembre** — **Numero 306.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: R. decreto *n. 765 che approva l'annesso regolamento sulla scuola dell'arte della medaglia* — **R. decreto** *n. 771 che approva la tabella indicante la sede e la circoscrizione di taluni uffici di vendita di generi di privativa* — **R. decreto** *n. 784 concernente il concorso dello Stato nelle Esposizioni, Mostre e Concorsi speciali agricolo-industriali* — **R. decreto** *n. 785 che determina il numero dei funzionari della magistratura giudicante e del pubblico ministero addetti alle Corti, ai tribunali e alle preture* — **R. decreto** *n. 789 che apporta aumenti nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti* — **R. decreto** *n. DXXII (parte supplementare) che restringe al solo territorio del circondario di Cuneo la giurisdizione del collegio di probiviri per le industrie edilizie ed affini* — **RR. decreti** *dal n. DXVIII al n. DXX e n. DXXIII (parte supplementare) riflettenti erezioni in ente morale e trasformazione di Monte frumentario in Cassa di prestanze agrarie* — **Relazioni e RR. decreti** *per lo scioglimento dei Consigli comunali di Lentini (Siracusa, Santa Ninfa (Trapani), Bagno di Romagna (Firenze)* — **Ministeri del tesoro e delle finanze**: *Decreto ministeriale per la proroga delle disposizioni relative alla accettazione dei biglietti di Stato e di Banca in pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero del tesoro**: *Decreti ministeriali che fissano gl'interessi da corrispondersi durante il 1908 sulle somme depositate alle Casse depositi e prestiti e a quelle postali* — **Ministero di grazia e giustizia e dei culti**: *Avviso* — **Ministero della guerra**: *Disposizioni nel personale dipendente* — **Ministero delle poste e dei telegrafi**: *Avviso* — **Ministero del tesoro**: Direzione generale del Debito pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — *Avviso* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno.*

PARTE NON UFFICIALE

Diario estero — Il movimento commerciale del Benadir — R. Accademia delle scienze di Torino: *Adunanza del 22 dicembre* — **R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli**: *Programma di concorso al premio « Sementini »* — **Notizie varie — Telegrammi dell'***Agenzia Stefani* — **Bollettino meteorico — Inserzioni.**

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 765 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma, presso la R. zecca, una scuola dell'arte della medaglia;

Ritenuta l'opportunità di stabilire con speciali norme regolamentari l'ordinamento didattico, amministrativo e disciplinare della scuola stessa;

Sentita la R. Commissione tecnico-artistica monetaria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pel tesoro, di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento, vistato d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro, sulla scuola dell'arte della medaglia, istituita con legge 14 luglio 1907, n. 486.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

REGOLAMENTO per la scuola dell'arte della medaglia.

CAPO I.
Scopo e insegnamenti della scuola

Art. 1.

La scuola istituita in Roma, presso la R. Zecca, ha per scopo di perfezionare nell'arte della medaglia i giovani già provetti nella plastica.

La scuola è alla dipendenza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

La scuola ha per oggetto:

1° lo studio della modellatura e della composizione di monete, medaglie, piastrelle (*placchette*) e sigilli;

2° l'addestramento all'incisione in acciaio.

Art. 3.

A complemento degli insegnamenti indicati nell'articolo precedente, è tenuto un corso di conferenze sulla storia dell'arte della medaglia e delle opere d'arte congeneri.

Art. 4.

La scuola è provveduta di una raccolta di calchi, di fotografie, e di altre riproduzioni.

Il Ministero del tesoro, sentiti il Consiglio della scuola e il direttore della R. Zecca, stabilirà le norme con le quali la scuola potrà avvalersi delle raccolte del gabinetto numismatico presso la Zecca esistente e del macchinario dello stabilimento, per le esercitazioni pratiche.

Art. 5.

I corsi della scuola hanno la durata di due anni, e sono tenuti secondo le norme vigenti presso il R. Istituto di Belle Arti di Roma.

CAPO II.
Allievi.

Art. 6.

Coloro i quali aspirano ad essere inscritti alla scuola come allievi, debbono aver compiuto un corso di studi in una scuola d'arte, tale da dimostrare, a giudizio del Consiglio della scuola, la loro sufficiente preparazione nella plastica ornamentale e nella figura, oppure debbono superare una prova d'idoneità, dimostrando opportuna preparazione, giusta l'art. 1, e speciale attitudine per l'arte della medaglia.

Le norme speciali per la prova sono determinate con decreto del Ministero del tesoro di concerto col ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio della scuola.

Art. 7.

Gli inscritti alla scuola debbono frequentare assiduamente i corsi, ed alla fine di ogni anno, fornire un saggio dei loro studi, che rimarrà di proprietà della scuola.

Coloro che abbiano presentato un saggio non ritenuto degno di approvazione debbono ripetere gli studi del corso. Se vengano meno ad una seconda prova, sono congedati dalla scuola.

Art. 8.

Chi abbia felicemente superato le prove del biennio, ha diritto a ottenere dalla scuola analogo attestato o diploma

Art. 9.

Se qualche giovane artista, già provetto in uno degli insegnamenti dati dalla scuola, e indicati nell'art. 2, desideri frequentare soltanto i corsi dell'altro insegnamento, deve farne domanda al direttore della scuola, corredandola dei documenti comprovanti la sua valentia nel ramo, dai cui corsi intenderebbe astenersi, e le sue speciali attitudini per l'arte della medaglia.

La domanda può, in via eccezionale, essere accolta, per determinazione del Ministero del tesoro. quando vi concorra il parere favorevole del direttore e del Consiglio della scuola.

CAPO III.
Borse di studio ordinaria e di perfezionamento

A) *Borse ordinarie.*

Art. 10.

Presso la scuola dell'arte della medaglia sono istituite due borse di studio di L. 1200 annue ciascuna.

Ogni anno il Ministero del tesoro indice il concorso ad una di tali borse, stabilendo il termine per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti, e il tempo e le località ove le prove dovranno svolgersi, con norme analoghe a quelle che regolano i concorsi per il pensionato artistico nazionale.

Il godimento di ciascuna borsa dura due anni, salvo quanto è stabilito negli articoli 15, 16 e 17.

Art. 11.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio gli artisti cittadini italiani, i quali non abbiano, allo spirare del termine fissato per la presentazione delle domande, un'età superiore ad anni 22.

Art. 12.

Le prove di concorso consistono in un saggio eliminatorio di idoneità e in un esperimento.

Il saggio d'idoneità a concorrere è dato sul tema e con le modalità, che, secondo criteri da determinarsi dal Consiglio della scuola, vengono stabilite da una Commissione locale, nominata in seno all'Istituto o all'Accademia presso cui il saggio avrà luogo.

L'esperimento consiste in uno schizzo grafico, da farsi in un giorno, sul tema stabilito dal Consiglio della scuola, e nello sviluppo di tale schizzo in un bassorilievo di carattere medaglistico, da compiersi nel tempo che verrà stabilito dal Consiglio. L'esperimento è eseguito sotto la vigilanza d'una Commissione.

Art. 13.

La borsa messa a concorso è dal Ministero del tesoro conferita a quello fra i concorrenti che, in base ai risultati delle prove, verrà giudicato più meritevole dal Consiglio della scuola.

Art. 14.

Nei riguardi del pagamento delle borse, l'anno scolastico si intende diviso in nove mesi, dal 15 ottobre al 15 luglio; e le borse vengono conseguentemente corrisposte in nove rate mensili di uguale ammontare.

Art. 15.

Per ottenere il pagamento delle borse, i vincitori di esse debbono presentare al funzionario pagatore, di cui all'art. 42, un certificato del direttore della scuola, constatante la loro buona condotta morale, la loro assiduità alla scuola e il loro profitto. Il certificato rimane allegato all'ordine di pagamento mensile.

Le rate non pagate per mancanza del prescritto certificato non possono corrispondersi nei successivi mesi all'alunno che ne sia stato immeritevole.

Eccezionalmente, in caso di grave malattia comprovata da regolare attestato medico, può il direttore della scuola concedere che sia eseguito il pagamento, per non più di un bimestre, anche in mancanza del certificato prescritto nella prima parte del presente articolo.

Art. 16.

Il godimento della borsa può, con deliberazione del Consiglio della scuola, venire sospeso in caso di negligenza o di biasimevole condotta

La sospensione non può essere inflitta per oltre un mese.

Art. 17.

La concessione della borsa può venire revocata dal Ministero del tesoro, su proposta del Consiglio della scuola, in caso di negligenza persistente, o quando il concessionario se ne renda indegno per riprovevole condotta, o quando egli sia incorso in due o più punizioni disciplinari di competenza della Giunta ammini-

strativa o disciplinare, ovvero in una punizione di competenza della Giunta amministrativa e disciplinare e in una punizione di competenza del Consiglio della scuola.

La borsa viene perduta quando, nel saggio finale dell'anno, chi ne gode non consegua i pieni voti legali.

Art. 18.

Ove il godimento della borsa cessi durante il corso dell'anno scolastico, essa, per le quote non ancora corrisposte, e su proposta del Consiglio della scuola, può venire attribuita all'allievo che, nel concorso per la borsa stessa, abbia conseguita la maggior votazione dopo il vincitore, e sia stato classificato fra i meritevoli.

Nel caso preveduto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, la borsa viene per il secondo anno concessa a chi, nel saggio finale del primo anno, abbia conseguita la maggiore votazione al di sopra dei pieni voti legali.

B) *Borsa di perfezionamento.*

Art. 19.

Presso la scuola dell'arte della medaglia viene istituita una borsa di perfezionamento, della durata di un biennio e dell'ammontare di L. 3000.

Il concorso per tale borsa è bandito con le norme stabilite nell'art. 12.

Art. 20.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono essere cittadini italiani; non godere di borse o di altri assegni di qualunque natura; non aver goduto già di un'altra borsa di perfezionamento presso la scuola dell'arte della medaglia; non aver superato l'età di 30 anni; fornire la prova di aver già compiuto lavori di medaglistica.

Le domande, corredate dai documenti, devono essere presentate alla Direzione della scuola pel tramite dell'Istituto o dell'Accademia presso cui l'aspirante intende sottostare alle prove.

Art. 21.

Le prove consistono in un saggio eliminatorio d'idoneità e in un esperimento finale.

Il tema e le modalità del saggio, secondo i criteri indicati dal Consiglio della scuola, sono determinati da una Giunta locale scelta nel seno dell'Istituto o dell'Accademia presso cui il saggio avrà luogo. Il giudizio del saggio, e, per conseguenza, dell'ammissibilità al concorso, è fatto dalla Giunta anzidetta.

L'esperimento finale consiste in una composizione di medaglistica, da farsi nei modi indicati dall' art. 12. Il tema e il tempo per svolgerlo sono stabiliti dalla Commissione d'esame.

L'esperimento sarà disciplinato conformemente al concorso per il pensionato artistico nazionale.

Art. 22.

La Commissione d'esame si compone di sette membri, e cioè, dei tre componenti la Giunta artistica di vigilanza della scuola, dei due insegnanti della scuola stessa, di un membro della R. Commissione tecnico-artistica monetaria e di un artista libero, nominati con decreto del ministro del tesoro.

Art. 23.

Il vincitore del concorso deve stabilire la sua residenza a Roma.

Egli è obbligato a frequentare la scuola o a concordare semestralmente col direttore il programma di studi, cui intenderà applicarsi nel semestre successivo. Per il terzo semestre, con l' assenso del Consiglio della scuola e sotto le guarentigie da questo ritenute opportune, potrà ottenere di studiare anche fuori di Roma.

Alla fine di ogni trimestre, deve presentare alla Giunta di vigilanza artistica o ad un suo delegato i suoi saggi, compiuti o in lavorazione, di modellatura o di incisione.

Alla fine del primo anno, deve presentare un saggio compiuto di lavoro in medaglistica. Alla fine del secondo, deve presentare, un saggio d'incisione in acciaio.

Art. 24.

Su proposta del Consiglio della scuola, il ministro del tesoro può sospendere ed anche revocare la concessione della borsa, in caso di grave negligenza o d'indegnità.

Art. 25.

I saggi del concorso e quelli di fine d' anno dati dai vincitori della borsa di perfezionamento, restano di proprietà del tesoro, che ne cura la conservazione fra le raccolte della scuola.

CAPO IV.

Premi

Art. 26.

Compatibilmente coi mezzi finanziari a disposizione della scuola il Consiglio di questa, previa autorizzazione del Ministero, può conferire premi pecuniari o bandire concorsi, onde stimolare anche all'infuori della scuola lo studio dell'arte della medaglia.

CAPO V.

Direttore e insegnanti

Art. 27.

L'insegnamento della modellatura e della composizione di monete, di medaglie, di piastrelle o placchette, e di sigilli, è affidato a un professore, il quale è nominato in seguito a pubblico concorso indetto dal Ministero del tesoro.

Giudica il concorso una Commissione di sette membri nominata dal Ministero del tesoro e costituita nel modo seguente:

tre membri della R. Commissione tecnico-artistica monetaria;

un rappresentante dell'Accademia romana di Belle arti (San Luca);

due delegati del Ministero della pubblica istruzione, scelti preferibilmente fra artisti o cultori d'arte;

un funzionario del Ministero del tesoro.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario del Ministero del tesoro.

Art. 28.

La Commissione esaminatrice elegge nel proprio seno il presidente ed il relatore; dopo di che prende in esame i titoli, i saggi e i documenti presentati dai singoli concorrenti, e decide del merito di questi, tenendo l'ordine seguente:

a) in primo luogo, la Commissione vota sulla eleggibilità di ciascun concorrente, a voti palesi, per *si* e per *no*;

b) indi la Commissione assegna, pure a voti palesi, a ciascun concorrente dichiarato eleggibile, i punti di merito relativi, disponendo ciascun commissario di 10 punti.

Per essere dichiarato eleggibile, il concorrente deve riportare non meno di cinque *si*. Per essere proposto per la nomina, il candidato riconosciuto migliore, deve aver raggiunto almeno i nove decimi dei punti complessivi.

La Commissione, ove lo ritenga necessario, o in caso di parità di punti di merito fra i migliori concorrenti, ha facoltà di chiamare a Roma per un esperimento sussidiario i concorrenti riconosciuti eleggibili, o nel secondo caso, quelli che, superando gli altri, hanno conseguito uguale numero di punti di merito.

Sui risultati dell'esperimento la Commissione si pronuncia nel modo indicato alla lettera *b*).

Nella relazione che essa presenta al ministro del tesoro, non deve essere fatto cenno dei concorrenti dichiarati ineleggibili. Gli altri sono inscritti nell'ordine di classificazione, indicandosi per ciascuno di essi i punti di merito conseguiti.

Art. 29.

Il vincitore del concorso è nominato per un biennio, a titolo di prova.

Trascorso il biennio, ove i risultati della prova sieno riconosciuti soddisfacenti, egli può ottenere la nomina definitiva.

Ove la nomina definitiva abbia luogo, il tempo trascorso in servizio a titolo di prova è considerato come utile agli effetti del computo per la pensione.

Art. 30.

Il professore di modellatura ha anche le funzioni di direttore della scuola.

Art. 31.

Al professore di modellatura sono applicabili le disposizioni vigenti per il personale del Ministero del tesoro.

Art. 32.

L'incarico dell'addestramento nell'incisione di acciaio può, per decreto del ministro del tesoro, venir affidato all'incisore della R. Zecca.

Art. 33.

Il professore di modellatura e l'incaricato dell'addestramento nell'incisione debbono, almeno ogni quindici giorni, riunirsi per provvedere all'unità e al coordinamento dei rispettivi insegnamenti, secondo i programmi dei corsi da tenersi.

CAPO VI.

Amministrazione e vigilanza

Art. 34.

L'amministrazione e la vigilanza della scuola sono affidate a un Consiglio, così costituito:

un membro del Consiglio superiore delle Antichità e Belle arti, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

un membro dell'Accademia romana di Belle arti (San Luca), designato dall'Accademia stessa;

due membri della Reale Commissione tecnico-artistica monetaria, scelti fra quelli aventi domicilio in Roma;

un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, delegato dal Ministero stesso;

due funzionari del Ministero del tesoro.

Il Consiglio è nominato con decreto del Ministero del tesoro ed elegge fra i suoi componenti il proprio presidente.

I primi quattro fra i sovraindicati componenti del Consiglio durano in carica due anni; decorso il biennio possono essere confermati.

Art. 35.

Il Consiglio della scuola si occupa degli argomenti di maggior rilievo e di massima.

Oltre gli altri incarichi, che gli sono espressamente deferiti dal presente regolamento, il Consiglio deve:

provvedere al regolare andamento della scuola;

fare al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

dare parere sui regolamenti da emanarsi dal Ministero;

compilare i regolamenti interni e le norme per la scuola;

dare parere sul personale;

stabilire il calendario e l'orario per la scuola;

stabilire i programmi annuali degli insegnamenti da impartirsi, curando che i giovani dalla conoscenza generale del bassorilievo giungano alla completa padronanza del bassorilievo speciale e della tecnica della medaglia;

curare la scelta e l'ordine delle conferenze da farsi dare agli allievi;

autorizzare le spese per acquisti, o d'altro genere, di maggiore importanza, entro i limiti dello stanziamento che viene comunicato dal Ministero, e vigilare, sotto la sua responsabilità, a che lo stanziamento stesso non venga superato;

adempiere a tutti gli altri incarichi e funzioni, che dal Ministero verranno ad esso affidati.

Il Consiglio si aduna almeno una volta ogni due mesi, durante il periodo in cui è aperta la scuola: si aduna inoltre tutte le volte che il bisogno lo richieda o che due almeno dei suoi componenti ne facciano richiesta.

Le adunanze sono valide quando intervenga più della metà dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei membri del Consiglio, che non siano intervenuti a tre consecutive riunioni senza giustificati motivi.

Art. 36.

Il Consiglio della scuola si suddivide in due Giunte, l'una artistica e l'altra amministrativa disciplinare.

Compongono la prima i membri del Consiglio superiore delle Antichità e Belle arti, dell'Accademia di San Luca e della Reale Commissione tecnico-artistica monetaria.

Compongono la seconda i funzionari del tesoro e della pubblica istruzione.

Art. 37.

La Giunta artistica, per mezzo d'ispezioni collettive o individuali dei suoi componenti, vigila sull'andamento artistico e sugli insegnamenti della scuola, sullo svolgimento dei programmi stabiliti dal Consiglio al principio dell'anno, e sul coordinamento degli insegnamenti. All'uopo essa prende i provvedimenti opportuni e impartisce al direttore i relativi ordini, sempre quando per l'importanza delle materie essa non ravvisi necessario di promuovere l'intervento del Consiglio.

La Giunta artistica, integrata dei due insegnanti della scuola, costituisce la Commissione di esame delle prove di ammissione, di promozione e di diploma.

Art. 38.

La Giunta amministrativa e disciplinare invigila sull'andamento amministrativo e disciplinare della scuola. Nei riguardi dell'amministrazione essa deve autorizzare le erogazioni nei limiti delle somme disponibili, salvo che per la natura o per l'ammontare delle spese proposte non giudichi opportuno di sottoporle alla preventiva autorizzazione del Consiglio. Deve curare attentamente che lo stanziamento assegnato dal Ministero non sia oltrepassato, e tenere informato il Consiglio dello stato dei fondi disponibili e degli impegni; deve vigilare sulla buona conservazione del materiale artistico, didattico e d'altro genere di proprietà della scuola, e sulla regolare tenuta dei relativi inventari; deve prendere ogni altro provvedimento di ordinaria gestione e promuovere quelli più gravi dal Consiglio della scuola.

Nei riguardi della disciplina essa deve giudicare i casi riferiti dal direttore, o segnalati dalla Giunta artistica, o accertati direttamente, e infliggere le punizioni entro la competenza a lei assegnata dall'art. 44, deferendo al Consiglio i casi più gravi.

Art. 39.

Le due Giunte devono riunirsi almeno una volta al mese, e inoltre ogni qualvolta il loro presidente lo giudicherà necessario. Nelle adunanze consigliari riferiranno sull'azione da esse svolta dopo l'ultima adunanza del Consiglio.

Art. 40.

Il professore di modellatura, quale direttore della scuola è membro di diritto del Consiglio e delle Giunte. Dove peraltro astenersi dall'intervenire alle riunioni ed alle deliberazioni delle quistioni che personalmente lo riguardino.

L'incaricato dell'addestramento all'incisione in acciaio interviene alle sedute del Consiglio e delle Giunte, ogni qualvolta ciò sia ritenuto opportuno dall'uno o dalle altre. Deve intervenire e ha diritto di voto quando trattasi di argomenti spettanti al suo insegnamento, o di esami, o di Consigli disciplinari.

Art. 41.

Il professore di modellatura, come insegnante delle materie indicate nella prima parte dell'art. 27, risponde del buon ordine e del normale andamento della scuola.

Come direttore egli ha la rappresentanza della scuola, e per le funzioni inerenti alla direzione, corrisponde direttamente col Ministero, al quale deve alla fine dell'anno scolastico presentare

una relazione sulla scuola stessa, dandone in pari tempo comunicazione al presidente del Consiglio, che potrà far pervenire al Ministero le proprie osservazioni al riguardo.

Spetta al direttore di comunicare al Ministero i processi verbali delle adunanze del Consiglio e di trascriverne i deliberati in apposito registro; di tenere gli inventari del materiale della scuola, del quale è responsabile, di dare copia al Ministero degli inventari e delle relative variazioni; di tenere i ruoli degli allievi; di provvedere alle spese, secondo le autorizzazioni della Giunta amministrativa e del Consiglio; di firmare i buoni di pagamento.

Per il disimpegno delle funzioni di segretario, il direttore della scuola potrà ottenere dal direttore della R. Zecca l'ausilio di un computista, compatibilmente con le esigenze del servizio dello stabilimento.

Art. 42.

Il servizio di Cassa della scuola è disimpegnato dal tesoriere della R. Zecca.

Il direttore della scuola può avere l'anticipazione di un fondo per sopperire alle piccole spese immediate, con obbligo di rendere conto nei modi prescritti dal regolamento di contabilità generale.

CAPO VII.

Norme disciplinari.

Art. 43.

Sono applicabili al personale insegnante della scuola le norme disciplinari vigenti per i funzionari dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 44.

Se nel corso dell'anno scolastico il professore di modellatura fosse obbligato ad assentarsi dalla scuola, egli dovrà chiederne il permesso al presidente del Consiglio, che potrà concederglielo per non oltre 10 giorni. Spetta al Ministero di concedere congedi più lunghi.

Ove non possa impartire l'insegnamento per sopravvenuta malattia, deve informarne tosto l'incaricato dell'addestramento nell'incisione, il quale ne darà partecipazione alle Giunte ed anche al Ministero se la malattia si prolungasse. In questo caso il Consiglio farà al Ministero le proposte opportune perchè l'andamento della scuola e dell'insegnamento non abbia a soffrire nocumenti.

Art. 45.

L'incaricato nell'addestramento dell'incisione, durante l'anno scolastico può ottenere congedi sino a 10 giorni dal direttore. Spetta al presidente del Consiglio della scuola la facoltà di concedere congedi più lunghi. In caso di malattia il detto incaricato deve informare sollecitamente il direttore della sua impossibilità d'impartire il prescritto insegnamento ed anche a lui sono applicabili le norme contenute nell'ultima parte dell'art. 44.

Art. 46.

Le pene che le autorità della scuola possono pronunciare a carico degli inscritti, allo scopo di mantenere la disciplina scolastica, sono:

1° l'ammonizione;

2° l'interdizione temporanea da un corso;

3° l'esclusione temporanea dalla scuola;

4° la sospensione della prova annuale.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal professore di modellatura, direttore della scuola, alla presenza dell'incaricato nello addestramento dell'incisione.

L'interdizione da un corso o l'esclusione dalla scuola è pronunciata dalla *Giunta* amministrativa e disciplinare, se l'interdizione o l'esclusione non dovrà durare oltre i 15 giorni; e nei casi più gravi dal Consiglio.

La sospensione dalla prova annuale deve essere deliberata dal Consiglio della scuola.

In caso di applicazione di pene di secondo, terzo e quarto grado, è ammesso, contro il giudizio dell'autorità scolastica, il ricorso in appello al Ministero del tesoro, pel tramite del direttore.

Ove il Consiglio ritenga che la mancanza sia tale da meritare una punizione più grave che non sia lo allontanamento dello iscritto dalla scuola per tre mesi, può il Consiglio stesso proporre al ministro del tesoro la pena della espulsione dalla scuola.

Art. 47.

L'iscritto che per ragioni di salute non possa frequentare temporaneamente la scuola, deve giustificare presso il direttore tale impedimento.

Qualora per ragioni di famiglia debba assentarsi, deve chiederne il permesso al direttore, che, ove giustifichi buoni i motivi, lo concede, informandone l'incaricato dell'addestramento nella incisione.

Art. 48

L'inserviente della scuola dipende dal direttore.

Durante le vacanze scolastiche, esso è obbligato a prestare servizio nella R. Zecca.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Il numero 771 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 64 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e tabacchi, approvato con R. decreto 1° agosto 1901, n. 399;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La circoscrizione degli uffici di vendita in Novi Ligure, Sansepolcro, Venafro, Piedimonte d'Alife, Galeata, Busalla, Genova 1° circondario, Genova 2° circondario, Sampierdarena, Torriglia, Voltri, Camerino, Macerata, Poggio Mirteto, Piperno, Roma 1° circondario e Velletri, approvata col Nostro decreto 19 marzo 1893, n. 162, è modificata, come all'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze.

Il ministro proponente determinerà il giorno in cui la premessa disposizione dovrà avere effetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

TABELLA indicante la sede e la circoscrizione di taluni Uffici di vendita dei generi di privativa.

Sede dell' ufficio di vendita	CIRCOSCRIZIONE	Provincia	Circondario
	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Novi Ligure	Albera Ligure — Arquata Scrivia — Basaluzzo — Belforte Monferrato — Borghetto di Borbera — Calella Ligure — Cantalupo Ligure — Capriata d'Orba — Carrega — Carrosio — Casaleggio Borro — Castel dei Ratti — Castelletto d'Orba — Francavilla Bisio — Gavi — Grondona — Lerma — Molo di Borbera — Mongiardino Ligure — Montaldeo — Mornese — Novi Ligure — Ovada — Parodi Ligure, (esclusa la frazione Capanne di Marcarolo, aggregata all'ufficio di Voltri) — Pasturana — Pozzolo Formigaro — Roccaforte Ligure — Rocchetta Ligure — San Cristoforo — Sarravalle Scrivia — Silvano d'Orba — Stazzano — Tagliolo — Tassarolo — Torre dei Ratti — Vignole Borbera.	Alessandria	Novi Ligure
	Alessandria (frazione Castelferro) — Bosco Marengo — Fresonara — Frugarolo Predosa.	»	Alessandria
	Cassano Spinola — Cuquello — Sardigliano — Sorli e Vargo.	»	Tortona
	PROVINCIA DI AREZZO		
Sansepolcro	Anghiari — Badia Tedalda — Caprese — Monterchi — Monte Santa Maria Tiberina (escluse le frazioni Gioiello e Monte Santa Maria assegnate all'ufficio di Città di Castello) — Pieve Santo Stefano — Sansepolcro — Sestino.	Arezzo	Arezzo
	San Giustino (frazione San Giustino).	Perugia	Perugia
	Vergheretto (frazioni Balze e Monte Coronaro).	Firenze	Rocca S. Casciano
	PROVICIA DI CAMPOBASSO		
Venafro	Castellone al Volturno — Cerro al Volturno — Colli al Volturno — Filignano — Montaquila — Monteroduni — Pozzilli — Rocchetta al Volturno — San Vincenzo al Volturno — Scapoli — Sesto Campano — Venafro.	Campobasso	Isernia
	Presenzano — Vairano Patenora.	Caserta	Caserta
	Capriati al Volturno — Ciorlano (esclusa la frazione Pratella aggregata all'ufficio di Piedimonte d'Alife) — Fonte Grega — Gallo — Letino.	»	Piedimonte d'Alife
	Viticuso ed Acquafondata (frazione Casal Cassinese).	»	Sora
	PROVINCIA DI CASERTA		
Piedimonte d'Alife	Baia e Latina — Pietramelara — Pietravairano — Roccaromana.	Caserta	Caserta
	Ailano — Alife — Alvignano — Castello d'Alife — Ciorlano (frazione Pratella) — Dragoni — Gioia Sannitica — Piedimonte d'Alife — Prata Sannita — Raviscanina — Sant'Angelo di Alife — San Gregorio — San Polito Sannitico — Valle Agricola.	»	Piedimonte d'Alife
	PROVINCIA DI FIRENZE		
Galeata	Bagno di Romagna — Galeata — Premilcuore — Santa Sofia — Sorbano — Vergheretо (escluse le frazioni Balzo e Monte Coronaro aggregate all'ufficio di Sansepolcro).	Firenze	Rocca San Casciano

Sede dell' ufficio di vendita	CIRCOSCRIZIONE	Provincia	Circondario
	Mortano.	Forlì	Forlì
	PROVINCIA DI GENOVA		
Busalla	Busalla — Casella — Crocefieschi — Isola del Cantone — Mignanego — Montoggio — Ronco Scrivia — Savignone — Serra Riccò, (frazioni Serra e Vallereggia) — Valbrevenna, (escluse le frazioni Carsi e Senarega, aggregate all'ufficio di Genova 2° circondario) — Vobbia.	Genova	Genova
	Fiaccone — Voltaggio.	Alessandria	Novi Ligure
Genova 1° circondario	Le rivendite della città e suburbi.	Genova	Genova
Genova 2° circondario	Lumarzo (frazione Beasi).	»	Chiavari
	Apparizione — Bargagli — Bavari — Bogliasco — Davagna (esclusa la frazione Scoffera, aggregata all'ufficio di Torriglia) — Molassana — Nervi — Quarto al Mare — Quinto al Mare — Sant'Ilario Ligure — Sant'Olcese (frazione Trensasco e Vico Morasso) — Struppa — Valbrevenna (frazione Carsi e Senarega).	»	Genova
Sampierdarena	Bolzaneto — Borzoli — Campomorone — Ceranesi — Cornigliano Ligure — Pegli (frazioni Multedo e San Carlo) — Pontedecimo — Rivarolo Ligure — San Giovanni Battista — Sant'Olcese (escluse le frazioni Trensasco e Vico Morasso, aggregate all'ufficio di Genova 2° circondario) — Sampierdarena — San Quirico in Valpolcevera — Serra Riccò (escluse le frazioni Serra e Vallereggia aggregate all'ufficio di Busalla) — Sestri Ponente.	»	»
Torriglia	Lorsica (frazione Barbagelata) — Lumarzo (frazioni Vallebona e Tassorello).	»	Chiavari
	Davagna (frazione Scoffera) — Montebruno — Propata — Torriglia.	»	Genova
	Fascia — Fontanigorda — Gorreto — Ottone — Rondanina — Rovegno.	Pavia	Bobbio
Voltri	Arenzano — Campofreddo Ligure — Masone — Mele — Pegli (escluse le frazioni di Multedo e San Carlo, (aggregate all'ufficio di Sampierdarena) — Prà — Rossiglione — Voltri.	Genova	Genova
	Cogoleto — Martina Olba — Tiglieto.	»	Savona
	Parodi Ligure (frazioni Capanne di Marcarolo).	Alessandria	Novi Ligure
	PROVINCIA DI MACERATA		
Camerino	Acquacanina — Bolognola — Caldarola — Camerino — Castel Raimondo — Fiastra — Fiordimonte — Fiuminata — Gagliole — Monte Cavallo — Muccia — Pieve Bovigliana — Pieve Torina — Pioraco — Sefro — Serrapetrona — Serravalle di Chienti — Visso.	Macerata	Camerino
	Esanatolia — Matelica — San Severino Marche (esclusa la frazione Pitino, aggregata all'ufficio di Macerata).	»	Macerata
Macerata	Appignano — Belforte del Chienti — Cingoli (frazioni Avenale, Villa Torre e Troviggiano) — Colmurano — Loro Piceno — Macerata — Mogliano — Montecassiano — Monte Fano — Pausula — Petriolo — Pollenza — Recanati (esclusa la frazione di Porto Recanati, aggregata all'ufficio di Porto Civitanova) — San Severino Marche (frazione Pitino) — Tolentino — Treia — Urbisaglia.	»	»

Sede dell' ufficio di vendita	CIRCOSCRIZIONE	Provincia	Circondario
	PROVINCIA DI PERUGIA		
Poggio Mirteto	Aspra — Cantalupo in Sabina — Castelnuovo di Farfa — Collevecchio — Cottanello — Fara in Sabina — Forano — Mompeo — Montasola — Montebuono — Montopoli in Sabina — Poggio Catino — Poggio Mirteto — Roccantica — Salisano — Selci — Stimigliano — Tarano — Toffia — Torri in Sabina — Vacone.	Perugia	Rieti
	Civitella San Paolo — Filacciano — Nazzano — Ponzano Romano — Torrita Tiberina.	Roma	Roma
	PROVINCIA DI ROMA		
Piperno	Amaseno — Maenza — Piperno — Prossedi — Roccagorga — Roccasecca dei Volsci — Sonnino.	Roma	Frosinone
	Carpineto Romano — San Felice Circeo — Terracina.	»	Velletri
Roma (1° circondario)	Rione Borgo, con prolungamento sulla via Trionfale sino a Montemario e fuori porta Cavalleggieri lungo la via Aurelia, sino alla cinta fortificata, che abbraccia e limita le Ville Barberini, Cecchini e il Manicomio.	»	Roma
	Parte della città compresa fra la sponda sinistra del Tevere da ponte Milvio al ponte di Ferro e da questo, per via Consolato, corso Vittorio Emanuele, inclusivo fino a piazza San Pantaleo, quindi via della Cuccagna, via Canestrari, piazza Sant'Eustachio, via Sant'Eustachio, via Crescenzi, piazza del Pantheon, via degli Orfani, piazza Capranica, via in Aquiro, piazza Montecitorio e costeggiando il palazzo della Camera dei deputati ed il palazzo Chigi, sino all'incontro del corso Umberto I, corso Umberto I fino a via Borgognona, via Borgognona, piazza di Spagna, Trinità dei Monti, Monte Pincio, piazza del Popolo, via Flaminia, tutta questa compresa sino a ponte Milvio.		
	Frazione e suburbi: Isola Farnese — Primaporta — Santa Maria di Galera — Storta — Castel di Guido — Malagrotta — Monte Mario.		
	Comuni: Anguillara Sabazia — Bracciano — Campagnano — Castelnuovo di Porto — Fiano Romano — Formello — Leprignano — Manziana — Morlupo — Riano — Rignano Flaminio — Sant'Oreste — Scrofano.		
Velletri	Civitalavinia — Genzano di Roma (esclusa la frazione Ardea, aggregata all'ufficio di Anzio) — Nemi.	»	»
	Artena — Bassiano — Cisterna di Roma — Cori — Gavignano — Montelanico — Norma — Rocca Massima — Segni — Sermoneta — Sezze — Velletri.	»	Velletri

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

Il numero 784 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Riconosciuta l'opportunità di regolare con norme uniformi e costanti il concorso dello Stato alle Esposizioni industriali e agrarie all'interno ed all'estero, alle quali si provvede coi fondi ordinari del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Visto il parere del Consiglio dell'industria e del commercio intorno alle norme medesime;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto coi Nostri ministri segretari di Stato per gli affari esteri, per le finanze, per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il concorso dello Stato sarà accordato, a preferenza, alle Esposizioni, Mostre o Concorsi speciali, industriali o agrari, che meglio possono dimostrare il grado di sviluppo dei singoli rami dell'attività industriale e agricola.

Art. 2.

Il R. Governo potrà accordare il suo concorso alle Esposizioni che non hanno carattere generale, soltanto dopo avuto il parere dei Consigli competenti. Per le Mostre regionali occorrerà il parere delle rappresentanze commerciali ed agrarie e di altri enti specialmente competenti.

Il concorso governativo a favore di una Mostra in una data regione o provincia non potrà essere concesso, se in essa sia stata già tenuta da meno di tre anni altra Mostra con gli stessi scopi.

Per le Esposizioni all'estero dovrà sentirsi il parere delle RR. autorità diplomatiche e consolari del luogo.

Art. 3.

Agli effetti del precedente articolo, gli enti in esso indicati saranno interpellati sulle qualità dei promotori ed organizzatori dell'Esposizione, Mostra o Concorso; sui mezzi finanziari di cui essi effettivamente dispongono; sul concorso o appoggio morale degli enti locali sugli scopi della Mostra; sulle condizioni fatte agli espositori, ed – in generale – su tutte le altre circostanze che valgano a chiarire l'opportunità del concorso governativo.

Art. 4.

La concessione del concorso finanziario da parte del R. Governo dovrà essere giustificata, caso per caso, dalla convenienza di rinvigorire le iniziative locali o l'attività di speciali rami d'industria e dell'agricoltura, previ – in ogni caso – i pareri favorevoli di cui all'art. 2.

Art. 5.

La concessione del concorso finanziario, di cui al precedente articolo, potrà essere subordinata alla condizione che sieno istituiti speciali concorsi attinenti agli scopi generali della Mostra, e che sia compilata e pubblicata apposita relazione, la quale costituisca una breve e completa storia della medesima. Sarà poi sempre subordinata alla condizione che anche alcuni degli enti locali (Provincia, Comune, Camera di commercio, Comizio agrario) accordino un concorso finanziario.

L'ammontare del concorso governativo dovrà essere commisurato alla somma complessiva dei contributi degli enti locali e contenuto nei limiti delle somme annualmente stanziate nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 6.

Il numero delle medaglie che dal R. governo saranno messe eventualmente a disposizione degli organizzatori della Esposizione sarà in relazione a quello dei gruppi di industrie in cui è divisa la Mostra. Le medaglie di oro saranno riservate per le Esposizioni, Mostre o Concorsi aventi carattere o interesse nazionale, e per i Concorsi preveduti dallo articolo 8.

Nel concedere le medaglie di cui nel precedente comma, il Governo potrà riservarsi il diritto di indicare a quali dei gruppi o classi di espositori, stabiliti dal programma della Mostra, le medesime dovranno essere assegnate.

La concessione di medaglie da parte del R. governo potrà, inoltre, essere subordinata alla condizione che ad esso sia assegnata una rappresentanza nella Giuria.

Art. 7.

Il conferimento delle medaglie concesse dal R. governo non potrà in nessun caso, esser fatto se non in seguito ed in conformità alle deliberazioni della Giuria.

Art. 8.

Le medaglie di cui al precedente articolo non potranno essere accompagnate da diploma conferito dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, se non nel caso di concorsi speciali, banditi da esso o col suo intervento.

Art. 9.

La consegna delle medaglie agli organizzateri delle Esposizioni non sarà effettuata se non dopo l'invio al Ministero d'agricoltura, industria e commercio di copia della relazione della Giuria e dello elenco nominativo dei premiati.

Art. 10.

Per accordare le agevolazioni doganali e ferroviarie concedibili a' termini delle disposizioni vigenti in materia, i Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici, provvederanno di accordo con quello d'agricoltura, industria e commercio.

Questo Ministero a tal uopo sentirà gli enti di cui a precedente articolo 2.

Art. 11.

Nelle Esposizioni all'estero, alle quali il R. Governo non prende parte ufficialmente, i RR. agenti diplomatici e consolari, indipendentemente dalla normale protezione loro affidata degli interessi della produzione nazionale, potranno essere incaricati di vigilare e tutelare la partecipazione degli espositori italiani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
F. COCCO-ORTU.
TITTONI.
LACAVA.
P. BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 785 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1, 3, 9, 13, 14, 15, 16 e 46 della legge 14 luglio 1907, n. 511;

Ritenuta la necessità di provvedere al regolare andamento del servizio giudiziario nei tribunali e nelle preture, in relazione al nuovo ruolo organico approvato con la detta legge, e al periodo transitorio di attuazione della legge medesima;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei funzionari della magistratura giudicante e del pubblico ministero addetti alle Corti, ai tribunali, agli uffici del pubblico ministero e alle preture del Regno è determinato dalle annesse tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, sottoscritte, per ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Ai tribunali e agli uffici del pubblico ministero presso i tribunali saranno assegnati, oltre i funzionari indicati nella relativa tabella, i giudici aggiunti di seconda categoria meno anziani, ai termini dell'art. 16 della legge 14 luglio 1907, n. 511.

Art. 3.

Gli aggiunti giudiziari che saranno iscritti al 1° gennaio 1908 nel ruolo dei giudici aggiunti potranno essere destinati alle funzioni di pretore prima che sia trascorso il termine di diciotto mesi indicato nel capoverso dell'art. 13 della legge.

Del pari gli attuali uditori potranno essere nominati giudici aggiunti dal 1° gennaio 1908 in poi prima di aver compiuto l'anno di tirocinio prescritto nell'art. 15 della legge.

La promozione dei predetti uditori avrà luogo, in seguito alla dichiarazione pronunciata dal Consiglio giudiziario a norma dell'art. 15 della legge, secondo l'ordine di precedenza dei rispettivi concorsi, e, fra quelli provenienti dal medesimo concorso, secondo l'ordine della classificazione di merito ottenuta nell'esame di ammissione.

Per gli uditori applicati alla Corte di cassazione di Roma, il giudizio richiesto dall'art. 15 della legge sarà dato dal primo presidente, dal procuratore generale e dal presidente di sezione anziano.

Art. 4.

I giudici aggiunti assegnati ai tribunali possono essere, con decreto del presidente della Corte d'appello, applicati da uno ad altro tribunale del medesimo distretto, qualora il bisogno del servizio lo richieda.

L'applicazione non può durare più di tre mesi, e non può esser prorogata che una volta e per lo stesso termine.

Dell'applicazione e della proroga, deve immediatamente essere informato il ministro della giustizia, con l'indicazione dei motivi del provvedimento.

È dovuta ai giudici aggiunti, durante la predetta applicazione, la indennità di missione ai termini dell'articolo 266 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Art. 5.

I funzionari meno anziani che al 1° gennaio 1908 eccedessero rispettivamente nelle Corti o nei tribunali il numero stabilito nelle tabelle saranno trasferiti in altre sedi. Ove tuttavia le esigenze del servizio lo consentissero, essi potranno continuare a prestare servizio in soprannumero nei collegi od uffici cui sono addetti, fino che rientrino nel numero normale per vacanze ivi verificatesi, ma, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1909.

La destinazione alle preture dei nuovi funzionari che occorrono per raggiungere il numero di millecinquecento stabilito nella prima parte dell'art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 511, verrà effettuandosi a misura che si renderà disponibile il personale all'uopo necessario, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 1909.

Fino alla completa attuazione di questa disposizione rimane in vigore la facoltà attribuita al Governo del Re dalla legge 8 luglio 1894, n. 280.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1908.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Tabella **A.**

Personale giudicante e del pubblico ministero presso le Corti di cassazione.

	SEDE	Magistrati giudicanti			Pubblico ministero		
		Primi presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratori generali	Avvocati generali	Sostituti procuratori generali
1	Roma	1	3	47	1	1	8
2	Firenze	1	—	7	1	—	1
3	Napoli	1	—	14	1	—	3
4	Palermo	1	—	9	1	—	2
5	Torino	1	—	15	1	—	4

Tabella **B.**

Personale giudicante e del pubblico ministero presso le Corti d'appello.

	SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI				Pubblico ministero	
		Primi presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri		Procuratori generali	Sostituti procuratori generali
1	Ancona	1	—	7		1	2
	Sez. Macerata	—	1	5		—	2
	Sez. Perugia	—	1	7		—	2
2	Aquila	1	1	15 *	* 1 consigliere di 3ª categoria sarà destinato alla presidenza delle sezione di tribunale (V. tabella C).	1	3
3	Bologna	1	1	14 *	* 1 id.	1	3
4	Brescia	1	1	12 *	* 1 id.	1	3
5	Cagliari	1	1	14 *	* 1 id.	1	4
6	Casale	1	1	11		1	2
7	Catania	1	1	20 *	* 2 id.	1	4
8	Catanzaro	1	1	24		1	5
9	Firenze	1	1	15 *	* 1 id.	1	4
10	Genova	1	2	25 *	* 2 id.	1	5
11	Lucca	1	—	7		1	2
12	Messina	1	—	12 *	* 1 id.	1	2
13	Milano	1	2	25 *	* 3 id.	1	4
14	Napoli	1	6	73 *	* 9 id	1	15
	Sez. Potenza	—	1	11		—	3
15	Palermo	1	2	34 *	* 2 id.	1	7
16	Parma	1	—	5		1	1
	Sez. Modena	—	1	5		—	2
17	Roma	1	2	34 *	* 5 id.	1	7
18	Torino	1	2	30 *	* 3 id.	1	5
19	Trani	1	2	29 *	* 4 id.	1	5
20	Venezia	1	2	25 *	* 1 id.	1	5

Tabella C.

Personale giudicante e del pubblico ministero presso i tribunali (vedi art. 2 del R. decreto 21 novembre 1907).

	SEDI	Presidenti	Consiglieri di appello presidenti di sezione	Giudici	Procurat. del Re	Sostituti procuratori del Re
1	Acqui	1	—	4	1	—
2	Alba	1	—	4	1	—
3	Alessandria	1	—	4	1	1
4	Ancona	1	—	7	1	1
5	Aosta	1	—	2	1	—
6	Aquila	1	1	9	1	2
7	Arezzo	1	—	5	1	1
8	Ariano	1	—	4	1	1
9	Ascoli Piceno	1	—	4	1	1
10	Asti	1	—	6	1	1
11	Avellino	1	—	12	1	2
12	Avezzano	1	—	4	1	1
13	Bari	1	1	18	1	3
14	Bassano	1	—	3	1	—
15	Belluno	1	—	4	1	1
16	Benevento	1	1	9	1	2
17	Bergamo	1	—	9	1	2
18	Biella	1	—	5	1	—
19	Bobbio	1	—	2	1	—
20	Bologna	1	1	10	1	3
21	Borgotaro	1	—	2	1	—
22	Bozzolo	1	—	2	1	—
23	Breno	1	—	2	1	—
24	Brescia	1	1	8	1	2
25	Busto-Arsizio	1	—	2	1	—
26	Cagliari	1	1	13	1	3
27	Caltagirone	1	—	4	1	1
28	Caltanissetta	1	—	12	1	3
29	Camerino	1	—	2	1	—
30	Campobasso	1	—	5	1	1
31	Casale Monferrato	1	—	7	1	1
32	Cassino	1	—	9	1	2
33	Castelnuovo di Garfagnana	1	—	2	1	—
34	Castiglione delle Stiviere	1	—	2	1	—
35	Castrovillari	1	—	6	1	1
36	Catania	1	2	19	1	3
37	Catanzaro	1	—	13	1	3
38	Chiavari	1	—	4	1	—
39	Chieti	1	—	5	1	1
40	Civitavecchia	1	—	2	1	—
41	Como	1	—	6	1	1
42	Conegliano	1	—	3	1	—
43	Cosenza	1	—	12	1	3
44	Crema	1	—	2	1	—
45	Cremona	1	—	4	1	1
46	Cuneo	1	—	4	1	1
47	Domodossola	1	—	2	1	—
48	Este	1	—	2	1	—
49	Fermo	1	—	3	1	—
50	Ferrara	1	—	5	1	1
51	Finalborgo	1	—	2	1	—
52	Firenze	1	1	13	1	3
53	Forlì	1	—	7	1	1
54	Frosinone	1	—	5	1	1
55	Genova	1	2	24	1	3
56	Gerace	1	—	5	1	1
57	Girgenti	1	—	10	1	2
58	Grosseto	1	—	3	1	1
59	Isernia	1	—	5	1	1
60	Ivrea	1	—	4	1	—
61	Lagonegro	1	—	4	1	1
62	Lanciano	1	—	9	1	2
63	Lanusei	1	—	2	1	—
64	Larino	1	—	5	1	1
65	Lecce	1	1	15	1	3
66	Lecco	1	—	2	1	—
67	Legnago	1	—	2	1	—
68	Livorno	1	—	6	1	1
69	Lodi	1	—	2	1	—
70	Lucca	1	—	6	1	1
71	Lucera	1	1	18	1	4
72	Macerata	1	—	4	1	1
73	Mantova	1	—	4	1	1
74	Massa-Carrara	1	—	4	1	1
75	Matera	1	—	4	1	1
76	Melfi	1	—	5	1	1
77	Messina	1	1	15	1	3
78	Milano	1	3	32	1	5
79	Mistretta	1	—	2	1	—
80	Modena	1	—	4	1	1
81	Modica	1	—	7	1	1

	SEDI	Presidenti	Consiglieri di appello presidenti di sezione	Giudici	Procurat. del Re	Sostituti procuratori del Re
82	Mondovì	1	—	3	1	—
83	Monteleone	1	—	6	1	1
84	Montepulciano	1	—	2	1	—
85	Monza	1	—	3	1	—
86	Napoli	1	6	50	1	12
87	Nicastro	1	—	4	1	1
88	Nicosia	1	—	4	1	—
89	Novara	1	—	3	1	—
90	Novi Ligure	1	—	2	1	—
91	Nuoro	1	—	4	1	1
92	Oneglia	1	—	3	1	—
93	Oristano	1	—	5	1	2
94	Orvieto	1	—	2	1	—
95	Padova	1	—	7	1	1
96	Palermo	1	2	26	1	5
97	Pallanza	1	—	2	1	—
98	Palmi	1	—	7	1	1
99	Parma	1	—	6	1	1
100	Patti	1	—	2	1	—
101	Pavia	1	—	4	1	—
102	Pavullo	1	—	2	1	—
103	Perugia	1	—	8	1	1
104	Pesaro	1	—	3	1	—
105	Piacenza	1	—	5	1	1
106	Pinerolo	1	—	3	1	—
107	Pisa	1	—	5	1	1
108	Pistoia	1	—	2	1	—
109	Pontremoli	1	—	2	1	—
110	Pordenone	1	—	4	1	—
111	Portoferraio	1	—	2	1	—
112	Potenza	1	—	9	1	2
113	Ravenna	1	—	5	1	1
114	Reggio Calabria	1	—	9	1	2
115	Reggio Emilia	1	—	6	1	1
116	Rieti	1	—	3	1	—
117	Rocca San Casciano	1	—	2	1	—
118	Roma	1	5	38	1	8
119	Rossano	1	—	4	1	—
120	Rovigo	1	—	3	1	1
121	Sala Consilina	1	—	3	1	—
122	Salerno	1	1	16	1	3
123	Salò	1	—	2	1	—
124	Saluzzo	1	—	3	1	—
125	Sant'Angelo dei Lombardi	1	—	4	1	1
126	Santa Maria Capua Vetere	1	1	18	1	3
127	San Miniato	1	—	2	1	—
128	San Remo	1	—	4	1	—
129	Sarzana	1	—	6	1	1
130	Sassari	1	—	13	1	3
131	Savona	1	—	4	1	—
132	Sciacca	1	—	3	1	1
133	Siena	1	—	3	1	—
134	Siracusa	1	—	8	1	1
135	Solmona	1	—	4	1	1
136	Sondrio	1	—	3	1	—
137	Spoleto	1	—	6	1	1
138	Susa	1	—	2	1	—
139	Taranto	1	—	7	1	1
140	Tempio	1	—	2	1	—
141	Teramo	1	—	8	1	2
142	Termini Imerese	1	—	6	1	2
143	Tolmezzo	1	—	2	1	—
144	Torino	1	3	25	1	4
145	Tortona	1	—	2	1	—
146	Trani	1	1	13	1	2
147	Trapani	1	—	10	1	2
148	Treviso	1	—	4	1	1
149	Udine	1	—	11	1	1
150	Urbino	1	—	3	1	—
151	Vallo della Lucania	1	—	4	1	—
152	Varallo	1	—	2	1	—
153	Varese	1	—	3	1	—
154	Velletri	1	—	4	1	1
155	Venezia	1	1	11	1	2
156	Vercelli	1	—	4	1	1
157	Verona	1	—	11	1	2
158	Vicenza	1	—	7	1	1
159	Vigevano	1	—	3	1	—
160	Viterbo	1	—	6	1	1
161	Voghera	1	—	5	1	—
162	Volterra	1	—	2	1	—

Tabella D

PRETURE

Giudici e giudici aggiunti con le funzioni di pretori a norma della prima parte dell'art. 3 della legge	N. 1500
Uditori abilitati alle funzioni giudiziarie a norma dell'ultimo capoverso dello stesso articolo	» 49
Totale	N. 1549

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Il numero 789 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 34 della legge 14 luglio 1907, n. 511, che istituisce presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti un Consiglio superiore della magistratura;

Visti gli articoli 32, 41, 42, 43 e 45 (ultimo capoverso) della predetta legge e l'art. 18 della legge 18 luglio 1907, n. 512, che stabiliscono le norme per il collocamento a riposo dei funzionari della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visti gli articoli 45 della legge 14 luglio 1907, n. 511, e 27 della legge 18 luglio 1907, n. 512, che autorizzano l'inscrizione in bilancio per l'esercizio 1907-1908 di un terzo della somma cui ascende la maggiore spesa complessiva per gli aumenti degli stipendi del personale giudiziario;

Considerato che per gli articoli 46 della legge 14 luglio 1907, n. 511, e 28 della legge 18 luglio 1907, n. 512, il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione delle citate leggi e per il loro coordinamento con le altre leggi dello Stato;

Vista la legge 30 maggio 1907, n. 281, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1907-1908;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1907-908 sono introdotti i seguenti aumenti:

1° al capitolo n. 12: « Indennità ai membri della Commissione consultiva per le nomine, le promozioni ed i tramutamenti dei magistrati, ai membri del Consiglio superiore della magistratura; ai membri della Commissione speciale per le promozioni dei pretori e dei giudici aggiunti; ai membri della Commissione per la riforma generale del diritto privato; a quelli della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile ed altre Commissioni legislative » lire quindicimila (lire 15,000);

2° al capitolo n. 25: « Pensioni ordinarie (spese fisse) lire trecentocinquantamila (L. 350,000);

3° al capitolo n. 27: « Magistrature giudiziarie - personale (spese fisse) » lire un milionetrecentoquarantaquattromilacinquecentosessantasette (L. 1,344,567).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.
ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **DXXII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui Collegi dei probi-viri per le industrie, ed il regolamento approvato con R. decreto 26 aprile 1894, n. 179 per la esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Veduto il R. decreto 8 maggio 1904, n. CCXXIV, col quale venne istituito un Collegio di probi-viri per le industrie edilizie ed affini con sede in Cuneo e con giurisdizione su tutto il territorio della Provincia;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La giurisdizione del Collegio di probi-viri per le industrie edilizie ed affini istituito in Cuneo è ristretta al solo territorio del circondario di Cuneo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. DXVIII (Dato a Roma, il 10 novembre 1907), col quale l'ospizio dei poveri vecchi cronici in Caraglio è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico.

N. DXIX (Dato a Roma, il 14 novembre 1907), col quale l'asilo infantile di Santa Croce sull'Arno è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. DXX (Dato a Roma, il 17 novembre 1907), col quale l'asilo infantile di Dossena è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. DXXIII (Dato a Racconigi, il 30 settembre 1907), col quale il Monte frumentario di Roccagloriosa (Salerno) è stato trasformato in una Cassa di prestanze agrarie e col quale altresì la Cassa stessa è stata concentrata nella Congregazione di carità del luogo e fu approvato lo statuto organico del nuovo ente.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 28 novembre 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale Lentini (Siracusa).*

SIRE!

Dalle elezioni generali avvenute in Lentini il 30 dicembre 1906, a seguito di scioglimento del Consiglio, sorse una rappresentanza composta di gruppi disparati; tra di essi si manifestarono ben presto screzi ed aperti dissidi, in causa dei quali, nel fervore delle competizioni, furono obliati gli interessi del Comune e lasciati in abbandono gli affari più importanti.

Di fronte alla crescente disorganizzazione dell'azienda, sindaco e Giunta rassegnarono le dimissioni, e altrettanto fecero ventidue consiglieri sui trenta assegnati al Comune.

Dovrebbe, ai termini dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1904, n. 35, procedersi alle elezioni generali, ma, da una parte, il grave e profondo perturbamento dei servizi, dall'altra l'anormale situazione dei partiti locali, richiedono rimedî straordinari.

Si neglessero, infatti, la definizione delle vertenze dipendenti dalla costruzione dell'acquedotto e l'adozione degli ulteriori provvedimenti per assicurare il funzionamento di esso e la diramazione dell'acqua nelle abitazioni: la sistemazione dei locali scolastici, ora in istato di indecoroso abbandono; l'esecuzione di opere complementari nel pubblico macello; il miglioramento della viabilità.

Non furono, inoltre, predisposti gli atti per trasformare il sistema di illuminazione (deficiente in rapporto ai bisogni del Comune); nè completate le pratiche già da tempo iniziate per la istituzione della scuola tecnica; nè curato l'assetto definitivo dei servizi sanitari; nè risolte altre minori, ma pur sempre urgenti, questioni connesse agli accennati più gravi problemi.

Mentre richiederebbesi concordia d'intendimenti, i partiti locali sono tra loro scissi da gare personali, e non sarebbe possibile, indicendo le elezioni entro breve termine, l'avvento di una amministrazione autorevole capace di curare convenientemente gli interessi dell'azienda; previsione questa che è confermata dal risultato delle elezioni generali dalle quali proviene l'attuale rappresentanza, già così profondamente disgregata.

Mi onoro, pertanto, in conformità del parere 22 corrente del Consiglio di Stato, sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lentini, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Plunkett dott. Giacomo è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente dei Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza dell' 8 dicembre 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Santa Ninfa (Trapani).*

SIRE!

Un'inchiesta eseguita sull'andamento dell'Amministrazione comunale di Santa Ninfa accertò gravi irregolarità e un profondo turbamento in tutti i rami di servizio

Il campo in cui maggiormente il mal governo e la scorrettezza degli amministratori si rivelarono è quello che riguarda l'esecuzione delle opere pubbliche. Malgrado la censura della minoranza si seguì il sistema di ordinare lavori senza l'autorizzazione del Consiglio e senza preventivi. Salvo rare eccezioni i lavori furono affidati, mediante trattativa privata, a persona che gode la protezione del sindaco.

Quando presumevasi che non potesse ottenersi l'autorizzazione alla trattativa privata, si suddividevano le opere in piccoli lotti non superiori ciascuno a L. 500, e si affidavano allo stesso imprenditore, sia direttamente, sia a mezzo di interposta persona.

Al medesimo fu affidata per un quinquennio la manutenzione stradale con l'irrisorio ribasso di un centesimo per ogni cento lire e con la cauzione di 300 lire che non fu nemmeno prestata. Talvolta i lavori furono concessi con ribassi di qualche entità, ma di essi non si tenne poi conto nei pagamenti.

Gravi addebiti furono accertati a carico del sindaco e di assessori per la costruzione, a spese in tutto od in parte del Comune,

di opere di difesa di fondi di loro proprietà o di proprietà di loro congiunti.

L'assuntore della pubblica illuminazione è in tutti i modi favorito dal Comune. Spirato il termine del contratto egli continua ad esercitare il servizio con corrispettivo notevolmente superiore.

L'assuntore della gestione daziaria non prestò la cauzione e gli si restituì perfino il deposito provvisorio fatto per concorrere all'asta.

I diritti di segreteria, di stato civile, di visioni catastali ed altri vengono trattenuti in segreteria per spese di economato che di rado si regolarizzano, dando luogo a sospetti di sperpero e di distrazione di danaro.

Il Comune applicò anche la tassa illegale di L. 0.10 per ogni chilogramma di carne fresca venduta, allo scopo di rivalersi di maggiori spese erogate in occasione di festeggiamenti.

L'archivio antico è tenuto con la massima incuria tanto che si lasciarono deperire documenti importanti per l'ente.

Il cimitero è ingombro di erbe e sassi, senza riquadri, senza cippi; non si osservano le norme vigenti per regolare l'esumazione decennale dei cadaveri.

Alcuni recenti fatti aggravarono la situazione. A seguito delle elezioni parziali ordinarie del 14 luglio p. p. la maggioranza è ridotta a dodici soli consiglieri sui venti assegnati al Comune; il sindaco e un assessore a lui devoto si dimisero e furono sostituiti. Ma il nuovo sindaco è riluttante ad assumere l'ufficio, e tiene così sospesa la convocazione del Consiglio per la sessione autunnale.

Gli inconvenienti lamentati e l'arresto della vita del Comune crearono nella cittadinanza un vivo malcontento, con pericolo grave e imminente di turbamento dell'ordine pubblico.

Conviene, pertanto, come ha riconosciuto il Consiglio di Stato, con parere del 6 corrente, eliminare le irregolarità e rimuovere ogni pericolo di disordini mediante lo scioglimento di quel Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santa Ninfa, in provincia di Trapani, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Ricci rag. Pietro è nominato commisario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 5 dicembre 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bagno di Romagna (Firenze).*

SIRE!

A seguito delle dimissioni di due terzi dei consiglieri di Bagno di Romagna, quella comunale rappresentanza fu ricostituita con le elezioni generali del 18 agosto prossimo passato Tra i nuovi eletti però si manifestarono gravi scissure, che ben tosto disgregarono il Consiglio. Ad affrettare la dissoluzione concorsero le dimissioni subito rassegnate dal sindaco, incompatibile a causa di un contratto per fornitura di energia elettrica da lui stipulato con il Comune. Seguirono le dimissioni di quattordici sui venti consiglieri, e ne prese atto la Giunta con deliberazione del 23 ottobre p. p.

Le rivalità tra le frazioni del Comune, sopite, ma sempre latenti; i dissidi personali, inacerbiti dopo i recentissimi avvenimenti; e, sopra tutto, il risultato delle elezioni, dalle quali l'attuale rappresentanza è sorta, stanno a dimostrare la necessità di una conveniente preparazione, e dell'opera imparziale di persona estranea alle gare locali, diretta ad imprimere un sano indirizzo all'amministrazione e a pacificare gli animi, perchè possa sperarsi nella formazione di un nuovo Consiglio, che all'interesse esclusivo del Comune ispiri la sua azione.

Infatti, da ben nove mesi, nonostante l'interposizione della prefettura e i provvedimenti adottati, quell'Amministrazione si dibatte, a scapito dell'andamento dei servizi, in una situazione critica ed è evidente che, indicendo senz'altro le elezioni generali, non si riuscirebbe a por termine a tale stato di cose.

Mi onoro pertanto, in conformità del parere del Consiglio di Stato in adunanza del 22 novembre p. p., sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bagno di Romagna, in provincia di Firenze, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Abate dott. Carmine è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DEL TESORO

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON QUELLO DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 dell'allegato *I* alla legge 22 luglio 1894, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1907, n. 45,234, e quelli precedenti ai quali esso fa richiamo;

Visto il decreto Reale 19 febbraio 1899, n. 54;

Determina:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto ministeriale 11 giugno 1907, n. 45,234, riguardanti l'accettazione, a tutto il 31 dicembre 1907, dei biglietti di Stato e di Banca in pagamento dei dazi doganali d'importazione, e le modalità delle relative scritturazioni e dei versamenti, sono prorogate a tutto il 30 giugno 1908.

Art. 2.

L'accettazione delle monete divisionali di argento di conio italiano in pagamento dei dazî, dei quali al precedente articolo, è regolata dal R. decreto 19 febbraio 1899, n. 54.

Art. 3.

I direttori generali del tesoro e delle gabelle sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 12 dicembre 1907.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro delle finanze
LACAVA.

MINISTERO DEL TESORO

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduti gli articoli 11 e 17 della legge 17 maggio 1863, n. 1270

Veduta la legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª);

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 9 dicembre 1875, n. 2802 (serie 2ª);

Sentito il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in sua adunanza del 25 novembre 1907;

Veduto il parere della Commissione parlamentare di vigilanza della Cassa predetta in data 4 dicembre 1907.

Determina:

L'interesse da corrispondersi durante l'anno 1908 sulle somme depositate alla Cassa dei depositi e prestiti, e quello da riscuotersi sui prestiti che verranno concessi o trasformati dalla Cassa stessa durante l'anno predetto, è stabilito come segue:

1. Interessi passivi:

a) nella misura del 3 per cento netto per i residui depositi di premio di riassoldamento e di surrogazione nell'armata e per quelli della stessa specie riflettenti l'esercito;

b) nella misura del 2.80 per cento netto per i depositi di affrancazione di annualità, prestazioni, canoni, ecc;

c) nella misura del 2.40 per cento netto per i depositi di cauzione di contabili, impresari, affittuari e simili;

d) nella misura del 2.20 per cento netto per i depositi volontari dei privati, dei corpi morali e dei pubblici stabilimenti;

e) nella misura del 2 per cento netto per i depositi obbligatori giudiziari ed amministrativi.

2. Interessi attivi:

Nella misura del 4 per cento tanto per i nuovi prestiti, quanto per le trasformazioni autorizzate dalle leggi 19 luglio 1906, n. 36 4 e 16 giugno 1907, n. 336.

Il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1907.

Il ministro
CARCANO.

Visto l'articolo 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, serie 2ª per l'istituzione delle Casse postali di risparmio;

Visto l'articolo 24 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sui provvedimenti di finanza e di tesoro;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti nella adunanza del 25 novembre 1907;

Visto il parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza in data 4 dicembre 1907;

D'accordo coi ministri di agricoltura, industria e commercio e delle poste e dei telegrafi;

Determina:

L'interesse da pagarsi per l'anno 1908, sulle somme depositate nelle Casse postali a titolo di risparmio, resta fissato nella misura del 2.64 0|0 netto da imposta di ricchezza mobile.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 dicembre 1907.

Il ministro
CARCANO.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

AVVISO.

Si prevengono le direzioni dei giornali, riviste e di altre pubblicazioni periodiche del Regno, che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero di grazia e giustizia e dei culti se non è dal medesimo espressamente richiesta.

Di tutte le pubblicazioni periodiche pertanto, le quali, non richieste, si invieranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo di associazione, ed il Ministero non si tiene obbligato a restituirle.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 27 ottobre 1907:

De Boccard nobile dei baroni Giulio, tenente generale in aspettativa per infermità, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 1° novembre 1907 ed inscritto nella riserva.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 14 novembre 1907:

Buonini cav. Icilio, colonnello comandante 45 fanteria, trasferito nel corpo di stato maggiore e nominato capo di stato maggiore X corpo armata.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 12 dicembre 1907:

Tenenti promossi capitani:

Quercioli Alcibiade — Bertarelli Giovanni.

Tenenti trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali:

Stasi Ferdinando — Spada Antonio.

Sottotenenti promossi tenenti:

Storni Geremia — Fagioli Fortunato — Di Giuro Luigi — Cinti Tullio.

Marescialli d'alloggio nominati sottotenenti:

Lamma Augusto — Donà Antonio — Taverna Eugenio — Borghi Ettore — Perfetti Benedetto.

Arma di fanteria.

Con R. decreto 20 ottobre 1907:

Porro nob. dei conti di Santa Maria della Bicocca Carlo, capitano in aspettativa speciale, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° novembre 1907.

Con R. decreto del 24 ottobre 1907:

Giannini nob. di Pescia cav. Alfredo, colonnello comandante 4 bersaglieri, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 16 novembre 1907.

Con R. decreto del 3 novembre 1907:

Savarese Gio. Battista, capitano applicato di stato maggiore, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 16 novembre 1907.

Con R. decreto del 14 novembre 1907:

Palopoli cav. Pasquale, colonnello comandante 21 fanteria, esonerato dall'anzidetto comando e nominato comandante 4 bersaglieri.

Chapperon cav. Alessio, id. stato maggiore (a disposizione) trasferito nell'arma di fanteria e nominato comandante 21 fanteria.

D'Amico cav. Carlo, id. id., id. id. id. id. 45 id.

Con R. decreto del 5 dicembre 1907:

Amato Luigi, capitano 29 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

Conetta Ido, id. in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 16 dicembre 1907.

Almasio Giuseppe, id. id.. id. id. dal 16 id..

Covelli-Longara Riberto, id. id., l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Gianotti conte Vittorio, capitano in aspettativa speciale — Gagnoni Aroldo, id. id., l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1907:

Mammucari Stanislao, capitano 91 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

Brezzi Domenico, id. in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 16 dicembre 1907.

Fellini Ugo, id. 70 fanteria — Puglioli Giuseppe, tenente 6 bersaglieri, collocati in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Iorio Carlo, id. 52 fanteria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Romano Francesco, id. 28 id., id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Rettificato il cognome dei seguenti ufficiali come risulta a fianco di ciascuno di essi:

Tola Gavino, capitano 57 fanteria: Tola cavaliere nobile don Gavino.

Bonarelli Giorgio, tenente 2 alpini: Bonarelli nobile dei conti patrizio anconetano Giorgio.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 14 novembre 1907:

Olea cav. Agostino, colonnello comandante reggimento Piemonte Reale cavalleria, esonerato dall'anzidetto comando e collocato a disposizione del Ministero della guerra.

Lazzarini cav. Cesare, tenente colonnello id. id. lancieri di Firenze, promosso colonnello continuando nell'anzidetto comando.

Merli Miglietti cav. Giulio, id. reggimento cavalleggeri di Caserta, nominato comandante reggimento Piemonte Reale cavalleria, cogli assegni dell'attuale suo grado.

Acerbo Carlo, sottotenente id. Savoia cavalleria, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 5 dicembre 1907:

Augelli Damasino, tenente in aspettativa, richiamato in servizio, a sua domanda, dal 4 dicembre 1907.

D'Agata Ugo, id. in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° dicembre 1907.

Musso Mario, id. in aspettativa, richiamato in servizio, a sua domanda, dal 7 dicembre 1907.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1907:

Macchi dei conti di Cellère nobile Giulio, capitano reggimento Genova cavalleria, collocato in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio.

Serrao Roberto, tenente id. cavalleggeri di Foggia, id. id. per motivi di famiglia.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 4 ottobre 1907:

Ascari Silvio, tenente 3 artiglieria fortezza, la sua anzianità di grado è fissata al 21 settembre 1906.

Con R. decreto del 17 ottobre 1907:

Picone cav. Giuseppe, capitano direzione artiglieria Messina, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 ottobre 1907.

Con R. decreto del 1° dicembre 1907:

Balotta cav. Emilio, tenente colonnello 14 artiglieria campagna, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Raggi nobile del sacro romano impero, nobile patrizio genovese, nobile dei marchesi Giovanni, id. in aspettativa, richiamato in servizio dal 4 dicembre 1907.

Calvani Giuseppe, id. in aspettativa, richiamato in servizio dal 30 novembre 1907.

Spigo Umberto, id. 1° artiglieria fortezza, la sua anzianità di grado è fissata al 5 settembre 1907.

L'ordine di anzianità dei sottoindicati sottotenenti dell'arma di artiglieria nominati con R. decreto 14 settembre 1906, e poi riusciti idonei al corso complementare d'istruzione, è stabilito come appresso secondo le norme dei §§ 115 e 116 del regolamento sull'avanzamento:

Dalla Motta Gio. Battista — Masoni Simone — Stramazzotti Guglielmo — Spataro Francesco — Marchionni Igino — D'Ormea Ugo — Ducci Guido — Di Liberti Carmelo.

(*Continua*).

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(Direzione generale dei servizi elettrici)

AVVISO.

Il giorno 23 corrente, in Lappano, provincia di Cosenza, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telefonico di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 27 dicembre 1907.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 376,515 d'inscrizione per L. 45 al nome di Lonati Antonio fu *Gaetano*, minore, sotto la patria potestà della madre Zanelli Rosa di Annibale, vedova Lonati Gaetano, domiciliata in Brescia, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lonati Antonio fu *Carlo-Gaetano*, minore ecc., (il resto come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 dicembre 1907.

Il direttore generale
MORTARA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 300,162 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 30 28 al nome di *Muriccione Paolo* fu Paolo, minore, sotto la patria potestà della madre *Richard* Maddalena, domiciliato in Pinerolo (Torino),

con avvertenza

fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Moriccioni Giustino-Antonio-Paolo* fu Paolo, minore, sotto la patria podestà della madre *Ricciardi* Maddalena, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 dicembre 1907.

Il direttore generale
MORTARA.

2° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75-3.50 0[0 del certificato del consolidato 5 0[0, n. 552,311, della rendita di L. 35, intestato a Bisone Giovanni fu Vincenzo, portante nella seconda facciata dichiarazione di cessione fino alla concorrenza di L. 28 fatta da Bisone Virginia, Giovanni e Teresa a M. G. Bertola in data 3 febbraio 1883, e nella terza facciata dichiarazione di cessione fatta a favore di Modesto Giuseppe Bertola li 3 luglio 1883 dal titolare fino alla concorrenza di L. 28, spettando le residuali L. 7 alla figlia minore del titolare stesso Giovanna Bisone.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il certificato del consolidato 5 0[0 predetto, portante a tergo le dichiarazioni suaccennate, è stato unito al nuovo certificato del consolidato 3.75-3.50 0[0, emesso in sostituzione, per conversione, formandone parte integrante, e che perciò isolatamente non ha alcun valore.

Roma, il 27 dicembre 1907.

Il direttore generale
MORTARA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 28 dicembre, in lire 100.00.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

27 dicembre 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103.79 78	101 91 78	101.95 82
3 1/2 % *netto*.	102 71 11	100 96 11	100.99 92
3 % *lordo*....	69 66 67	68.46 67	69.08 68

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Una viva polemica è sorta fra quella parte della stampa americana che avversa l'Inghilterra ed i giornali inglesi, causa la partenza della squadra degli Stati Uniti per il Pacifico e l'aumento delle forze marittime inglesi nello stesso mare. Se si dovessero prendere sul serio tutte le escandescenze dei giornali anglofobi di New York e di Washington, si avrebbe a temere prossimo lo scoppio di un serio conflitto fra i due paesi; fortunatamente i due Governi di Washington e Londra la pensano differentemente dai polemisti.

Un esempio di quel che sia il linguaggio dei giornali americani lo offre il seguente dispaccio da New York al *Daily Telegraph* in data del 25 corrente:

La crociera del Pacifico fornisce ampia materia di commenti alla stampa anglofoba, la quale vuol vedere ovunque il dito della diplomazia inglese.

Hearst, che dirige il gruppo degli anglofobi, agli occhi dei quali l'Inghilterra - la nemica storica - vuol spingere i giapponesi a dichiarare la guerra agli Stati Uniti, pubblica oggi un articolo impressionante. Egli dichiara in termini lugubri che il Governo americano si prepara clandestinamente a far partire da San Francisco una nave-ospedale, la quale deve raggiungere la squadra delle corazzate. I giornali di Hearst chiedono al mondo di prendere nota di questa situazione e di ben ricordare che il viaggio di circumnavigazione della flotta americana ha esasperato in sommo grado l'Inghilterra, perchè la nuova politica navale degli Stati Uniti minaccia in un modo più o meno definito gli interessi dell'alleanza anglo-giapponese.

È inutile aggiungere che il Governo di Washington respinge il modo di vedere di Hearst. La nave-ospedale partirà infatti da San Francisco; ma questa non è che una misura naturalissima, trattandosi del viaggio di una grande squadra.

Altri giornali anglofobi chiedono ad alta voce spiegazioni categoriche da parte del Governo inglese sul trattato di alleanza col Giappone; essi vogliono sapere se in un caso di conflitto tra il Giappone e gli Stati-Uniti, l'Inghilterra aiuterà il Giappone. In tal modo essi si propongono di mettere in imbarazzo l'Inghilterra; poichè, se questa dichiarasse che il trattato non riguarda gli Stati Uniti, il Giappone potrebbe interpretare tale risposta come una terribile offesa; e se l'Inghilterra rispondesse che gli Stati Uniti sono contemplati nel trattato come tutte le altre nazioni, il popolo americano si leverebbe come un sol uomo per compiere una terribile vendetta sull'Inghilterra.

A questo proposito si osserva che il Canadà è molto vicino agli Stati Uniti, e che questi potrebbero recar gravi danni alla parte più vulnerabile dei possedimenti inglesi. I canadesi si trovano nella stessa situazione dei californiani per quello che si riferisce all'emigrazione giapponese, ed il trattato anglo-giapponese non è affatto popolare nel Canadà.

Insomma gli anglofobi, a proposito della partenza della squadra americana, menano una campagna accanita contro l'Inghilterra, con l'intenzione di costringerla ad assumere un contegno che potrebbe nuocere al Giappone ».

* * *

La situazione politica nel Portogallo accenna a migliorare, con la prossima fine della dittatura.

Il *Diario do Governo* pubblica il decreto legge sulla riforma della Camera dei Pari.

La riforma comporta il ristabilimento dell'antico sistema del 1826, secondo il quale la Camera in questione si componeva di Pari ereditari con un numero indeterminato di Pari a vita.

I diritti attuali ereditari e personali saranno rispettati. I nuovi Pari dovranno avere non meno di quarant'anni. Le funzioni giudiziarie della Camera dei Pari, in materia di delitti costituzionali, sono trasferite alla Corte suprema.

Un altro decreto fissa al 5 aprile le elezioni per la Camera dei deputati; questa, appena costituitasi, dovrà sedere, ai termini dello statuto del Regno, come costituente per convalidare la riforma della Camera dei Pari che modifica la costituzione.

* * *

Il *Neue Wiener Tageblatt* pubblica una intervista di un suo redattore con l'ex presidente della Camera francese Paolo Deschanel sulla politica estera della Francia.

Deschanel approva nel suo insieme la politica del Gabinetto Clémenceau; tuttavia formula alcune riserve.

Egli crede che la Francia deve fare tutto ciò che ad essa impone l'atto d'Algesiras, ma non più. Ritiene che una azione più energica sulla frontiera algero-marocchina avrebbe evitata la spedizione attuale. Dimostra la necessità di coltivare le alleanze e le amicizie con la Russia, con l'Inghilterra, con la Spagna, con l'Italia. Esprime inoltre il desiderio che, soprattutto in Egitto, l'Inghilterra tenga più conto degli interessi francesi e rammenta a questo proposito l'affare Lambert.

Egli approva il trattato franco-giapponese in quanto ad un'intesa col Giappone, ma trova che avrebbe potuto essere redatto diversamente e risparmiare maggiormente le suscettibilità asiatiche risvegliatesi in Cina e in Persia.

Deschanel rende in ultimo grande omaggio alla Conferenza dell'Aja; aggiunge tuttavia che i suoi peggiori avversari sono coloro che pretendono trarne argomento contro le forze militari. Loda la parte pacifica dell'Austria-Ungheria, ma desidera che la politica di riforma in Macedonia sia più attiva che durante gli ultimi anni.

* * *

Le proteste della stampa inglese, cui han fatto eco parecchi giornali giapponesi, hanno indotto il visconte Okuma a chiarire le sue parole circa l'espansione del Giappone nelle Indie inglesi.

Un dispaccio da Tokio al *Times*, in data del 25, dice:

« I resoconti che vennero pubblicati del discorso del conte Okuma alla Camera di commercio di Kobe, intorno alle Indie, sono inesatti. Egli dichiara di essersi astenuto da ogni accenno politico, e i giornali leali hanno già pubblicato varie smentite in proposito. Il discorso aveva soltanto per iscopo di mettere in rilievo il favore eccezionale che il Giappone gode presso gli abitanti delle Indie, e che può essere sfruttato in via commerciale. In discorsi precedenti diretti agli studenti indiani, il conte Okuma aveva dichiarato categoricamente che il regime inglese è quello che meglio si addice alle Indie e che ogni tentativo di sottrarsi ad esso avrebbe per gli indiani conseguenze disastrose ».

* * *

Innanzi all'energica azione delle truppe francesi, pare certo che la tranquillità sia per ritornare presto sulla frontiera algerina. Secondo un dispaccio da Lalla-Marnia in data di ieri, le condizioni definitive, approvate dai ministri, e che il generale Liautey è stato incaricato di imporre ai Beni Snassen, sono: consegna delle armi; ammenda di 100 franchi per famiglia, in tre versamenti ad epoche determinate; costruzione di una strada per il colle di Dubourg tra Oudja a Parsay; libero accesso ai mercati dei Beni Snassen; piena libertà e tranquillità per le ricognizioni francesi nella regione; consegna dei provocatori e dei capi del movimento antifrancese.

Tutte queste condizioni sono accettate dai Beni Snassen, tranne in alcune tribù dei Beni Kheld e dei Beni Urimoch, ove sono ancora alcune frazioni irriducibili. Il generale Liautey opererà contro di esse.

Come ne informa un dispaccio da Parigi, il Governo francese, prendendo occasione da una leggiera malattia del generale Drude, lo ha richiamato dal comando delle truppe operanti a Casablanca.

Il *Temps*, in un articolo pubblicato ieri, ricordando le spiegazioni date più volte al Parlamento da Clémenceau e da Pichon sulle istruzioni impartite al generale Drude, rileva che questi sembrava non aver nulla capito della situazione a Casablanca. Dal punto di vista militare egli ha commesso errori manifesti, e non è stato un utile collaboratore per la politica generale della Francia al Marocco, rappresentata da Regnault a Rabat.

Il Governo, dice il *Temps*, sembra voglia ricuperare il tempo perduto e fare tutto ciò che è necessario. E merita perciò di essere approvato.

Il giornale conclude protestando contro le interpretazioni tendenziose che potrebbero attribuire alla Francia idee di conquista. La politica francese al Marocco non deve esser in ritardo nè di un'idea, nè di un anno, nè di un esercito.

Il movimento commerciale del Benadir

Da notizie testè pervenute da Mogadiscio risulta che il movimento commerciale del Benadir è abbastanza soddisfacente. Esso raggiunse infatti nell'esercizio finanziario 1906-1907 un totale di lire italiane 6,344,686 con un aumento di lire italiane 1,168,667 sull'esercizio precedente.

È ben vero che l'aumento fu dovuto solo alla importazione e che anzi l'esportazione è diminuita di L. 150,335, ma questa diminuzione fu causata esclusivamente dagli scarsi raccolti che si ebbero durante l'esercizio in questione.

Nel resto, poichè in questo anno i raccolti furono abbondantissimi è da ritenere per certo che nel corrente esercizio si avrà, rispetto alle esportazioni, un sensibile aumento.

Non si prevede invece che abbiano a verificarsi aumenti nelle importazioni poichè nel passato esercizio furono importate in quantità superiore al fabbisogno le cotonate che, come è noto, costituiscono il principale articolo d'importazione al Benadir. Il valore di esse cotonate raggiunse infatti l' ammontare di L. 3,185,124 mentre nell'esercizio precedente era stato di L. 1,306,754.

Di tessuti di cotone grezzi italiani se ne importarono 752 balle in confronto di 12,294 balle estere; nè l'aumento sarà in avvenire conseguibile se le fabbriche italiane non faranno il possibile d'imitare gli stessi tipi di tessuti dell'America del nord, che sono i preferiti.

Altri aumenti vari si ebbero nell'importazione del caffè, dei datteri, delle farine, dello zucchero greggio di barbabietole, il quale va sostituendo la melassa proveniente dalle colonie tedesche dell'Africa del sud.

L'importazione dei filati fu alquanto in diminuzione poichè la tessitura va di anno in anno perdendo quella importanza che aveva per il passato, e ciò certamente a cagione della concorrenza dei tessuti che arrivano d'oltre mare.

L'importazione degli spiriti fu di minima importanza, litri 253, giacchè tale consumo è limitato agli europei.

Per gli introiti doganali figura un aumento di riscossione in confronto all'esercizio precedente di L. 100,507.29.

Tale aumento deve attribuirsi, in parte, a maggiori diritti doganali effettivamente riscossi ed in parte alla differenza del tasso del tallero di Maria Teresa colla quale valuta vengono pagati i diritti doganali, tasso che da L. 2.463, quale fu nel precedente esercizio finanziario, salì nell'esercizio 1906-907 a L. 2.795.

Il raffronto delle riscossioni doganali nei due suddetti eserciz è il seguente:

Esercizio 1906-907 talleri Maria Teresa 199,736.15 = lire italiane 558,287.75.

Esercizio 1905-906 talleri Maria Teresa 185,806.80 = lire italiane 457,780.46.

Differenza in più: talleri Maria Teresa 13,929.35 — Lire italiane 100,507.29.

Cosicchè tenuto conto che nell'esercizio 1906-907 furono riscossi in più talleri Maria Teresa 13,929.35, l'aumento complessivo di L. 100,507.29, rimane così distinto:

Per maggiori esazioni di diritti doganali L. 38,932.53;

Per differenza in più del tasso del tallero di Maria Teresa L. 61,574.76.

Totale L. 100,507.29.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Adunanza del 22 dicembre 1907

Presiede il prof. senatore ENRICO D'OVIDIO presidente dell'Accademia

Il socio Renier presenta il vol. IV degli « Studi glottologici italiani » diretti da Giacomo De Gregorio (Torino, Loescher, 1907).

Il socio Chironi offre con parole di elogio:

1. Mario Sarfatti — « Del contratto d'abbuonamento alle cassette di sicurezza nelle Banche », (Torino, Bocca, 1907).
2. Carlo Toesca di Castellazzo — « Le ammortizzazioni del prezzo di avviamento di un'azienda », (Torino, Unione tip. editrice, 1906).
3. Carlo Toesca di Castellazzo — « La così detta avulsione dei capitali dal giro degli affari e l'imposta di ricchezza mobile » (Torino, Unione tip. editrice, 1907).

Il socio Chironi presenta poi per gli Atti una nota dell'avv. Carlo Toesca di Castellazzo, intitolata: « Le antiche enfiteusi o il diritto di prelazione attraverso alle leggi della dominazione francese e della restaurazione e per il diritto attuale ».

Il socio Manno presenta per le Memorie una dissertazione dell'avv. Giuseppe Fornari: « Il diritto pubblico negli Statuti del duca Amedeo VIII di Savoia ».

Il presidente delega a riferirne in una prossima adunanza i soci Manno e Ruffini.

Il socio Pizzi presenta per le Memorie il « Prameyaratnakoça di Candraprabha », per la prima volta edito dal dott. Luigi Suali, libero docente di sanscrito nell'Università di Bologna.

Il presidente delega a riferirne i soci Rossi, Pizzi e D'Ercole.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE di Napoli.

Programma di concorso al premio « Sementini »

La sezione di fisica della R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche e la Facoltà di scienze fisiche della R. Università degli studi di Napoli - in base al legato contenuto nel testamento del prof. Luigi Sementini in data 6 aprile 1847, col quale egli metteva a loro disposizione la somma di annui ducati 150, pari a L. 637.50, per distribuirla come premio a tre memorie di chimica applicata che esse giudicheranno le migliori, ovvero per attribuirla come premio all'autore di una sola memoria contenente una grande utilità, od infine per concederla come pensione vitalizia all'autore di una classica scoperta utile all'egra umanità - invitano tutti coloro che aspirino ai premi da conferirsi per l'anno 1908 a presentare non più tardi del 1° dicembre detto anno nella segreteria della R. Accademia di scienze fisiche e matematiche di Napoli le relative domande corredate dei titoli necessari e con l'indicazione del concorso al quale intendono prendere parte.

Tutte le memorie inviate al concorso si conserveranno nell'archivio dell'Accademia, e soltanto si permetterà di estrarne copia a chi le avrà presentate.

I premi saranno pagati dagli eredi del testatore.

Napoli, 14 dicembre 1907.

Il presidente della R. Accademia
EMANUELE FERGOLA.

Il rettore della R. Università
GIOVANNI PALADINO.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il duca d'Aosta è ritornato ieri in Roma da Napoli.

S. A. R. il duca degli Abruzzi, attualmente a Londra, ha invitato S. E. l'ambasciatore d'Italia, il personale dell'ambasciata e le notabilità della colonia italiana ad una festa, che avrà luogo a bordo della *Regina Elena* il giorno di Capo d'anno.

Nella diplomazia. — Un telegramma da Costantinopoli informa che, ieri, S. M. il Sultano dopo il Selamlik, ha ricevuto in udienza l'ambasciatore italiano march. Imperiali.

Lavori legislativi. — La segreteria della Camera dei deputati ha pubblicato testè il « Resoconto dei lavori legislativi della Camera dal 1° dicembre 1904 al 21 dicembre anno corrente ». Dalla accurata pubblicazione si hanno i seguenti dati statistici:

Le interrogazioni presentate furono 3248, le esaurite 1881, le ritirate o decadute 1291. Ne rimasero all'ordine del giorno 76. Le interpellanze presentate ascesero a 762, se ne esaurirono 258, e ne furono ritirate o decaddero 440; ne rimasero all'ordine del giorno 64. Furono presentati 997 disegni e proposte di legge dei quali 796 d'iniziativa del Governo, 193 della Camera, 7 del Senato. Vi fu pure una proposta d'inchiesta. Se ne approvarono 742 così suddivisi: del Governo 644, della Camera 92, del Senato 6. Di 3 fu sospesa la discussione, due furono respinti, 32 rimasero allo stato di relazione. Di 51 vennero nominati i relatori; 54 sono presso le Commissioni; 17 sono da esaminarsi dagli uffici. Le proposte di legge da svolgersi sono 23. I progetti ritirati furono 34 e 34 i decaduti, di 1 non fu ammessa la lettura, e ne rimasero 4 da ammettersi.

Le domande di autorizzazione a procedere ascesero a 33, delle quali accordaronsene 6, per 2 si decise di non concedere nuova autorizzazione. Rimasero allo Stato di relazione 11; presso le Commissioni 3; decaddero 7; non accordaronsi 2, di 1 venne nominato il relatore ed 1 è da esaminarsi dagli uffici.

Nella sessione presente furono presentate 368 petizioni; se ne trasmisero alla Giunta rispettiva 194 e 174 alle Commissioni per esame di disegni di legge, con l'approvazione dei quali se ne esaurirono 98. Per deliberazione speciale della Camera vennero esaurite altre 105.

Le sedute pubbliche della Camera furono 441, i Comitati segreti 4 e le adunanze degli uffici 84.

Le mozioni presentate furono 40 delle quali si esaurirono 7, se ne lessero 5, se ne ritirarono 7. Ne decaddero 21.

Concerti Rendano. — Le audizioni dell'illustre pianista che dovevano incominciare il 5 corrente e che vennero poi sospese, principieranno posdomani 30, alle ore 17, nella sala Umberto 1 in via Mercede.

Il programma del primo concerto è attraentissimo ed interpretato dal Rendano darà alcune ore di artistico godimento a tutti i cultori della buona musica.

Associazione della Stampa. - Un pubblico numeroso, intellettuale, eletto accorse iersera all' Associazione della Stampa, per assistere alla conferenza dell' on. Pio Viazzi sul tema: « Il darwinismo nelle forme dell'arte »

La dotta parola dello studioso rappresentante del collegio di Grosseto tenne vivamente interessato l'uditorio che spesso la interruppe e poi la coronò d'applausi.

Numerose proiezioni illustrarono la conferenza.

Movimento commerciale. — Il 28 corr. furono caricati a Genova 518 carri, di cui 59 di carbone pel commercio; a Venezia 275, di cui 113 di carbone pel commercio e 13 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 30; a Livorno 106, di cui 44 di carbone pel commercio e 32 per l'Amministrazione ferroviaria e ad Ancona 56, di cui 35 di carbone pel commercio e 2 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *Puglia* è partita da Gibilterra per San Vincenzo il 26 corr.

Marina mercantile. — Da Suez ha proseguito per Bombay il *R. Rubattino*, della N. G. I. Da Gibilterra ha transitato, diretto a Genova, il *Siena*, della Società Italia.

ESTERO.

La sterilizzazione dell'aria. — Un telegramma da Parigi informa che, iersera, il dottor Bernheim, di Parigi, presentò alla Società internazionale per la lotta contro la tubercolosi il risultato di una serie di ricerche sulla sterilizzazione dell'aria che nei grandi centri contiene spesso quaranta o cinquantamila germi pericolosissimi ogni metro cubo.

Il sistema proposto dal dottor Bernheim per sterilizzare l'aria sarebbe relativamente semplice, specialmente nelle officine, nelle caserme, nei collegi, nei dormitorî pubblici, negli ospedali e nelle sale operatorie. Consisterebbe nel costringere l'aria a passare mediante un tiraggio, attraverso parecchi strati di amianto riscaldato a 180 gradi, senza alcuna sostanza antisettica.

I prezzi ed i raccolti del grano all'estero — Nella passata settimana i prezzi del frumento sui principali mercati esteri segnarono rialzo a Parigi, a Berlino, a New York a Chicago; ribasso a Londra e rimasero stazionari in altri mercati.

Le quantità di frumento in mare con destinazione verso l'Europa ascendono ad ett. 9,425,000 di cui 3,335,000 diretti pel continente a 6,090,000 per l'Inghilterra; mentre l'anno scorso a questa stessa data erano di ettolitri 10,889,000, di cui 5,162,000 pel continente e 5,727,000 per l'Inghilterra.

Negli Stati Uniti d'America le quantità di frumento disponibili per l' esportazione ammontano ad ettolitri 15,796,000, mentre l'anno scorso a questa data erano di poco inferiori, cioè di ettolitri 15,125,700.

Circa i raccolti si hanno le seguenti notizie:

Nella Repubblica Argentina la mietitura si compie in buone condizioni e si calcola che si potranno esportare circa 15 milioni di quarter (un quarter equivale ad ettolitri 2 e litri 90)

Nelle Indie si segnalano pioggie abbondanti nel Bengala e nell'India del Sud, mentre in altre Provincie la persistente siccità desta apprensione.

Nell'Australia, negli Stati Uniti, nel Canadà, in Rumania, in Austria-Ungheria ed in Inghilterra il tempo è abbastanza propizio ai grani.

Nella Russia la condizione dei seminati non è uniforme,

Nel sud e nel sud-est le condizioni meteoriche sono sfavorevoli; mentre in altre località il tempo umido e dolce favorisce i seminati.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 27. — Il ministro della guerra, generale Picquart, il presidente del Consiglio, Clémenceau, ed il presidente della Repubblica, Fallières, hanno successivamente ricevuto stamane il generale Damade, comandante della 79ª brigata di fanteria alla Rochelle, che sostituirà il generale Drude al Marocco.

Damade partirà prossimamente.

Saranno inviati rinforzi da Orano a Casablanca, in vista del movimento progettato contro i Mediunas. Damade deve occupare la *Kazbah* dei Mediunas e consegnarla alle truppe sceriffiane allorchè la sicurezza sarà stata ristabilita.

PARIGI, 27. — *Senato (Seduta antimeridiana).* — Si discute il bilancio della marina.

Poirier, relatore, crede che la marina francese debba conservare il proprio posto fra le marine delle altre nazioni. Non dobbiamo rimanere - aggiunge - addietro alla Germania. Le nostre navi devono essere sempre pronte a prendere il mare nelle migliori condizioni.

De Cuverville deplora la lentezza delle costruzioni che pone la Francia al quarto posto dopo gli Stati Uniti e la Germania per la sua marina e la porrà ben presto al quinto posto dopo il Giappone. De Cuverville ricorda l'opinione di Roosevelt circa le corazzate di grosso tonnellaggio, le quali debbono costituire la forza principale della flotta.

Il seguito della discussione è rinviato al pomeriggio.

Senato (*Seduta pomeridiana*). — Si continua la discussione del bilancio della marina.

D'Estournelles de Constant si meraviglia che si parli sempre della flotta tedesca e mai degli inconvenienti economici del bilancio che risulterebbero dagli aumenti della flotta. L'oratore è convinto che l'aumento della flotta provocherà delusione in Germania, negli Stati Uniti ed in Inghilterra. Ritiene però che in ogni caso il popolo tedesco non si preoccuperà dell'aumento della flotta francese. I sacrificî delle due nazioni non possono essere uguali. La marina francese non rappresenta che una cosa di figura, la quale non può che contribuire ad indebolire il paese.

Il ministro della marina risponde ai vari oratori. Ritiene che si debba mantenere la marina francese al suo rango. La lentezza delle costruzioni fu esagerata. Essa dipende, d'altronde, dalla procedura parlamentare e dalla insufficienza degli arsenali francesi, ma si sono prese le misure per la effettuazione rapida, quanto è possibile, del programma del 1906.

Il ministro dimostra che le potenze estere hanno ripreso il loro precedente programma degli armamenti. La Francia non deve perciò rallentare i suoi sacrifici sotto pena di cadere presto al quinto o al sesto rango fra le potenze marittime. (Applausi).

La discussione generale è chiusa. Si approva il bilancio della marina.

La seduta, che era stata sospesa dopo l'approvazione del bilancio della marina, viene ripresa alle 9.40, e si intraprende la discussione del bilancio della guerra.

Boutenot protesta contro la tendenza del Ministero della guerra di usare troppo frequentemente dei crediti supplementari e richiama l'attenzione dell'Amministrazione della guerra sulla necessità di ripartire meglio i crediti concessi dal Parlamento.

PARIGI, 27. — *Camera dei deputati*. — Si rinvia alla Commissione una proposta combattuta dal presidente del Consigli Clémenceau, come inopportuna, che tende ad amnistiare tutti coloro che sono stati processati pei fatti del Mezzogiorno.

Si dichiara quasi alla unanimità non convalidata, perchè ineleggibile non avendo compiuto il servizio militare, l'elezione di Archimbaud, eletto in segno di protesta contro l'aumento dell'indennità parlamentare.

Si approva poscia il progetto di legge che autorizza il Governo a conferire tre croci di commendatore, ventisette di ufficiale, e centoventotto di cavaliere in occasione delle esposizioni di Milano di Amiens, di Tourcoing e di Dusseldorf.

Mougeot presenta un progetto di legge relativo alla tassa di denaturazione degli alcools industriali.

Il progetto è approvato senza discussione con 473 voti contro 105.

La seduta è indi tolta. La prossima seduta avrà luogo lunedì mattina per la discussione del bilancio.

BERLINO, 27. — *Processo Harden* (*Continuazione*). — Il consigliere di giustizia, Bernstein, difensore di Harden, prega la Corte di volere leggere la relazione medica ufficiale del dott. Marx sullo stato di salute di Harden che momentaneamente non si trova affatto in condizioni di potere difendere i suoi interessi qui durante il dibattimento.

Il presidente rifiuta la lettura della relazione di Marx perchè tutti hanno interesse che il dibattimento prosegua.

Il procuratore generale dichiara che colla sua presenza qui Harden dimostra la volontà di partecipare al dibattimento. Il tribunale promise di avere per lui i massimi riguardi possibili.

Dopo questa discussione il pubblico ministero e la difesa formano i quesiti da proporre al dott. Schweninger.

Poscia si escute il dott. Frey di Vienna come teste e perito sullo stato di salute della signora Elbe.

Poscia l'udienza è sospesa per 15 minuti.

Ripresa l'udienza, si riaffaccia la questione della salute di Harden.

Il tribunale invita Harden a dichiarare quando desidera che la udienza debba essere interrotta.

Nella seduta pomeridiana sono stati interrogati come testimoni il dott. Paolo Liman, giornalista, durante la deposizione del quale il principe Eulenburg ha dato varie spiegazioni, ed il conte Reventlow.

Verso le due e mezzo la seduta è stata tolta e rinviata a lunedì alle 10 antimeridiane perchè il prof. Schweninger sarà interrogato domani dalla Commissione rogatoria.

Si ha intenzione di udire lunedì i periti e la lettura del processo verbale dell'interrogatorio di Schweninger e di cominciare le arringhe in modo che il processo sarà finito martedì.

LALLA MARNIA, 27. — Il generale Liautey è partito stamane pel campo di Ain Sfa. Gli indigeni continuano a versare le indennità.

PIETROBURGO, 27. — *Processo dei firmatari del manifesto di Viborg*. — Si escute oggi l'ex-deputato del Caucaso, Georbian Ramisili, che attualmente sconta una condanna inflittagli in seguito al discorso pronunciato a Schlesskilberg e che ogni giorno viene tradotto al tribunale fra i gendarmi.

Il teste dichiara che l'accusa portata contro gli accusati è una ridicolaggine dopo lo scioglimento della prima Duma che provocò il manifesto.

Il presidente interrompe il teste, che ha aspetto macilento a causa delle dure privazioni subite in carcere e che poco dopo sviene.

L'udienza è rinviata al pomeriggio.

Ripresa l'udienza vengono interrogati parecchi imputati ex deputati operai, per la maggior parte contadini dai varî governi. Quasi tutti dichiarano concordemente che essi tengono conto soltanto del verdetto del paese e non di quello del tribunale armato, che non ha alcun diritto di giudicare i rappresentanti del popolo che compirono fedelmente il loro dovere verso la Nazione. Gli imputati sostengono che essi avevano giusti motivi di consigliare il popolo a non pagare le imposte che devono servire al Governo spogliatore.

Uno degli imputati, rivolgendosi ai giudici: « Sopra le vostre teste scongiuro il popolo russo di difendere i suoi interessi vitali ed intraprendere una lotta ad oltranza contro il Governo fino a completa soddisfazione ».

Un altro imputato dice: « Il momento è prossimo in cui il popolo occuperà il posto dei suoi giudici e farà giustizia sui suoi oppressori ».

PARIGI, 27. — Il generale Drude è stato nominato commendatore della Legion d'Onore.

LONDRA, 27. — Telegrafano al *Lloyd* da Falmouth che un rimorchiatore belga, partito da Lorient diretto a Dunkerque, giunto a Falmouth annunzia che mentre rimorchiava le torpediniere francesi 79 e 82, stamane a 65 miglia a nord-ovest di Ouessant durante una violenta tempesta le torpediniere ruppero le corde e andarono alla deriva e si perdettero. Gli equipaggi sono salvi.

TRIESTE, 27. — Gli scioperanti tennero stasera un Comizio nel quale decisero di riprendere il lavoro domani all' arsenale del Lloyd.

La direzione del Lloyd ha dichiarato che riprenderà in servizio tutti gli operai, eccetto i 27 licenziati prima dello sciopero.

PARIGI, 27. — Le torpediniere che un telegramma da Falmouth dice che si sarebbero perdute sono due vecchie torpediniere che non fanno più parte della flotta e che sono state vendute

COSTANTINOPOLI, 27. — La Nota della Porta, sulla proroga dei mandati dei personaggi incaricati dell'opera delle riforme in Macedonia, consegnata all'ambasciatore di Germania, prega nuovamente gli ambasciatori di prendere in seria considerazione la soluzione della questione proposta il 15 corrente, che soddisferà tutti gli interessi.

La Nota dice che le proposte della Porta hanno lo scopo di equiparare gli agenti civili ed i membri della Commissione finanziaria agli ufficiali incaricati della riorganizzazione della gendar-

meria e tendono a garantire la continuazione normale del servizio.

BERLINO, 27. — L'Imperatore Guglielmo ha ricevuto oggi, in udienza di congedo, il nuovo ministro di Prussia presso il Vaticano, von Muehlberg, che trattenne a colazione.

PARIGI, 27. — Sono stati estratti nel pomeriggio dal cassone della *Metropolitaine* i cadaveri delle due vittime che vi erano rimaste sepolte.

SURAT, 27. — Ieri è stato inaugurato il Congresso nazionale indiano alla presenza di duemila indigeni di ogni parte dell'India.

Stamane la discussione si è svolta per un certo tempo tra indescrivibile tumulto.

Infine i delegati moderati e quelli dei partiti estremi, armati di sedie e di piedi di tavoli, si sono slanciati gli uni sugli altri.

Nel conflitto molti sono restati feriti. La polizia è accorsa.

LONDRA, 28. — In un discorso pronunciato a Stirling, il ministro della guerra, Haldane, ha detto che l'epoca attuale è un'epoca di pace profonda; le nazioni cominciano a comprendere che la guerra è una calamità nazionale. Ma la mancanza di preparazione alla guerra, ha soggiunto Haldane, è pure una calamità nazionale. Bisogna che l'Inghilterra renda efficace l'influenza del *Foreign Office*. Non si tratta di aggressioni, ma di dimostrazione delle forze effettive del paese.

PARIGI, 28. — Il *Petit Parisien* dice che le nuove operazioni intorno a Casablanca comincieranno alla fine della settimana prossima. Il generale Damade, oltre che dei seimila uomini che sono ora sul luogo, disporrà di importanti rinforzi presi in Tunisia ed in Algeria. Egli potrà quindi uscire da Casablanca con contingenti importanti e mantenere le sue comunicazioni tra la città e le cresto dei Mediunas. Il generale Damade dovrà agire risolutamente e rapidamente, affinchè i saccheggiatori questa volta siano respinti lontano. Appena la pacificazione sarà un fatto compiuto, la piazza di Casablanca ed i dintorni saranno riconsegnati alle autorità sceriffiane, ma bisogna che queste siano abbastanza bene organizzate da poter prendere possesso della regione, con l'aiuto della polizia che la Francia e la Spagna avranno organizzato.

Nessuna comunicazione è stata fatta alle potenze circa l'operazione di polizia che sarà effettuata. Non era il caso del resto di notificare alle Cancellerie tale progetto, che rientra nella categoria delle misure normali.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 27 dicembre 1907

Il barometro è ridotto allo zero........	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì..................	752.33.
Umidità relativa a mezzodì............	72.
Vento a mezzodì.................. ..	SE.
Stato del cielo a mezzodì.............	coperto.
Termometro centigrado.....	massimo 12.6.
	minimo 9.1.
Pioggia in 24 ore......................	43.6.

27 dicembre 1907.

In Europa: pressione massima di 782 sul centro della Russia, minima di 746 ad ovest dell'Inghilterra.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente diminuito fino a 4 mm. sull'Italia superiore e Sardegna; temperatura diminuita sull'alta Italia, aumentata altrove; pioggie sull'Italia superiore, Napoletano ed isole; venti deboli del 2° quadrante al sud, del 3° e 4° altrove.

Barometro: massimo a 760 in Sicilia, 753 in Sardegna.

Probabilità: venti meridionali quasi ovunque, forti al sud; cielo generalmente nuvoloso con pioggie; temperature miti; basso Tirreno e Jonio agitati.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 27 dicembre 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio ...	piovoso	mosso	10 8	8 5
Genova..........	coperto	calmo	8 5	6 2
Spezia....... ...	nebbioso	legg. mosso	10 4	8 4
Cuneo..........	nebbioso	—	8 6	0 8
Torino..........	nebbioso	—	3 8	1 6
Alessandria.......	piovoso	—	5 2	3 0
Novara	piovoso	—	5 5	2 0
Domodossola	coperto	—	3 5	0 8
Pavia	piovoso	—	5 5	3 3
Milano..........	piovoso	—	6 4	2 4
Como	piovoso	—	5 1	2 1
Sondrio...	coperto	—	?	0 3
Bergamo.........	nebbioso	—	4 6	— 0 8
Brescia..........	coperto	—	7 2	0 7
Cremona	coperto	—	5 2	3 7
Mantova...... ...	piovoso	—	6 6	2 8
Verona.......	piovoso	—	5 6	3 0
Belluno....	coperto	—	1 2	0 0
Udine.....	coperto	—	5 5	3 2
Treviso..........	coperto	—	5 4	3 8
Venezia..........	coperto	legg. mosso	5 0	3 4
Padova	coperto	—	5 4	3 5
Rovigo..........	coperto	—	5 5	2 4
Piacenza.........	nebbioso	—	5 3	3 7
Parma..	nebbioso	—	5 0	4 2
Reggio Emilia....	coperto	—	5 8	4 2
Modena..........	coperto	—	6 4	3 7
Ferrara..........	nebbioso	—	5 8	3 9
Bologna	coperto	—	5 8	3 9
Ravenna.........	coperto	—	7 1	1 9
Forlì	coperto	—	7 8	5 0
Pesaro..........	coperto	calmo	7 7	5 4
Ancona	³/₄ coperto	legg. mosso	10 0	3 0
Urbino..........	coperto	—	9 3	6 2
Macerata.........	coperto	—	11 5	6 4
Ascoli Piceno	¹/₄ coperto	—	11 5	6 0
Perugia..........	coperto	—	10 0	5 9
Camerino	coperto	—	8 3	5 8
Lucca	piovoso	—	11 4	8 1
Pisa	piovoso	—	13 0	8 8
Livorno	piovoso	legg. mosso	12 5	8 5
Firenze	coperto	—	12 6	7 6
Arezzo....... ...	—	—	—	—
Siena	coperto	—	9 2	6 1
Grosseto	coperto	—	10 0	1 0
Roma...........	coperto	—	13 0	9 1
Teramo	¹/₂ coperto	—	12 0	6 2
Chieti	¹/₂ coperto	—	11 7	6 8
Aquila	¹/₂ coperto	—	8 3	2 6
Agnone	³/₄ coperto	—	7 9	4 0
Foggia	coperto	—	14 0	3 1
Bari	³/₄ coperto	legg. mosso	15 8	5 2
Lecce	³/₄ coperto	—	14 3	8 5
Caserta..........	coperto	—	13 0	5 8
Napoli	coperto	legg. mosso	12 9	8 7
Benevento........	—	—	—	—
Avellino.........	piovoso	—	8 8	4 7
Caggiano.........	³/₄ coperto	—	8 3	4 5
Potenza.........	coperto	—	8 0	2 8
Cosenza.........	¹/₂ coperto	—	13 7	4 5
Tiriolo..........	coperto	—	17 5	5 2
Reggio Calabria..	¹/₂ coperto	legg. mosso	16 0	8 0
Trapani..........	coperto	calmo	15 4	11 3
Palermo.........	coperto	grosso	17 1	7 6
Porto Empedocle..	coperto	mosso	14 0	9 0
Caltanissetta.....	piovoso	—	12 0	9 0
Messina..........	coperto	legg. mosso	14 0	12 4
Catania	coperto	legg. mosso	15 5	7 9
Siracusa	coperto	calmo	14 5	10 2
Cagliari	coperto	legg. mosso	15 6	8 0
Sassari	coperto	—	13 1	8 1

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile.*